

LXX.

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili — Approvazione senza osservazioni degli articoli 60 e 62 — Proposta del ministro dell'interno di un articolo aggiuntivo, che viene approvato dopo osservazioni dei senatori Costa della Commissione, Finali e Pierantoni, e del ministro dell'interno — Approvazione dell'art. 63, intorno al quale parlano il ministro dell'interno, i senatori Calenda V., Finali, Costa, Majorana-Calatabiano relatore, Tabarrini; e dei successivi articoli da 64 a 78 inclusivo — Proposta del ministro dell'interno di concretare in un articolo complessivo gli articoli 79, 80 e 81, ed approvazione del relativo art. 79 previa osservazioni del relatore, e dei susseguenti dall'82 al 92 inclusivamente — Discorrono sull'art. 84 i senatori Puccioni, Calenda V., Pierantoni e Majorana-Calatabiano relatore, e sull'art. 86 i senatori Finali, il relatore, ed il ministro dell'interno — Proposta del ministro della istruzione pubblica d'inversione dell'ordine del giorno per la seduta successiva, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il ministro dell'interno. Intervengono in seguito il presidente del Consiglio ed il ministro della istruzione pubblica.

Il signor senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese per motivi di salute i signori senatori Guala e Petri.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno conceduti.

Seguito della discussione sul progetto di legge: Stato degli impiegati civili. (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli impiegati civili.

Sono già stati approvati i primi 59 articoli del progetto di legge, e s'iniziò la discussione dell'art. 60.

Ha facoltà di parlare il signor relatore su questo articolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Intorno all'art. 60 (67) altro non ho a dire che l'onor. ministro concorda con la Commissione nel mantenerlo quale da essa è proposto.

PRESIDENTE. L'articolo 60 come è proposto dalla Commissione è il seguente:

Art. 60.

La dispensa dal servizio può essere decretata per riconosciuta inabilità dell'impiegato, o per gravi ragioni di servizio.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 60 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 61.

Per gl'impiegati nominati con decreto reale, la dispensa dal servizio è pronunziata per decreto reale sulla proposta del ministro dal quale l'impiegato dipende; per gli altri impiegati segue per decreto ministeriale.

Per gl'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, la dispensa dal servizio deve essere deliberata in Consiglio dei ministri; per quelli di grado inferiore in seguito a parere conforme della Commissione di amministrazione.

(Approvato).

Art. 62.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio, salvì i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego il Senato e la Commissione di volere approvare un'aggiunta a questo articolo; un'aggiunta che sarebbe questa: « Gl'impiegati civili e militari che cessano dall'ufficio di ministro, o di sottosegretario di Stato riprendono il loro precedente posto senza alcuna perdita di anzianità.

« Nel caso che il ruolo organico si trovi completo, la nomina s'intenderà fatta soprannumero fino a che non si avveri una vacanza ».

Io posso tanto più volentieri sostenere questa aggiunta in quanto che non mi trovo nella condizione per la quale questo articolo potrà essere applicato.

Ma parmi giusto che colui che è stato per un determinato tempo o ministro o sottosegretario di Stato quando cessa da queste funzioni, per ragioni, s'intende politiche, per un voto del Parlamento, non debba trovarsi in una condizione molto inferiore a quella in cui si trovano coloro che hanno continuato la loro carriera.

Io credo, che l'effetto pratico di questa disposizione non sarebbe applicabile a molti, perchè non sono molti coloro i quali si possano trovare in questa condizione.

E quindi, e per la considerazione di un certo riguardo che pur si deve serbare a colui che ha reso dei veri servigi allo Stato, in una po-

sizione certo elevata come è quella di ministro o di sottosegretario di Stato, e per la giustizia stessa che questo individuo non si trovi poi, cessando il suo ufficio di ministro o di sottosegretario di Stato, in una situazione non buona. Io spero che tanto la Commissione, quanto il Senato, vorranno accettare l'aggiunta.

Io potrei ricordare anche dei precedenti, e potrei con altri argomenti dimostrare l'utilità e l'equanimità di queste disposizioni; ma confesso al Senato che oggi per ragioni di salute non posso usare, non dico abusare, della parola.

Io comprendo il sentimento di delicatezza, dal quale muove la Commissione; ma ripeto, siccome il caso dell'applicazione non può essere molto largo, io sono sicuro che il Senato vorrà avere la cortesia di accettare l'aggiunta.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io mi trovo costretto dalle deliberazioni unanimi della Commissione a rivolgere all'onorevole ministro la stessa preghiera che egli ha rivolto alla Commissione, e cioè di non insistere nella sua opposizione.

Nessuno di noi pone in dubbio che il concetto espresso nell'articolo aggiuntivo proposto dal signor ministro sia un concetto ispirato ad una perfetta equità.

Aggiungo di più. È un concetto il quale dal 1848 in poi, e cioè dal giorno in cui vi furono Camere e ministri responsabili, fu sempre applicato.

Vi è una grande differenza fra un precetto di galateo politico ed un precetto di legge.

Il fatto stesso che in 43 anni di una disposizione simile non fu sentita la necessità, è un fatto che deve fare una grande impressione al Senato.

Noi abbiamo avuto ministri in tutti i gradi, in tutti quanti gli uffici pubblici; tutti gli uffici pubblici ne hanno forniti e non vi fu mai caso in cui il ministro che ha cessato di esserlo non abbia trovato o subito, od appena fu possibile, la posizione che aveva lasciato assumendo il portafoglio.

Il dire questo in una legge non pare conveniente, perchè non deve essere sancito come diritto quello che deve essere lasciato alla eventualità dello svolgimento della vita politica.

Parmi anzi doveroso accennare ad un prece-

dente che fa onore allo stesso ministro che ora ha fatto questa proposta.

Io ricordo di essere stato in una posizione subalterna del Ministero caduto il 18 marzo nel 1876 quando venne al potere, a tamburo battente ed a bandiera spiegata, la sinistra.

Ricordo che il ministro guardasigilli che allora aveva lasciato il potere era un presidente di Cassazione; ricordo che io coprivo l'ufficio di procuratore generale in una delle più importanti Corti d'appello.

Ricordo che il nuovo ministro non ha esitato a promuovere il decreto col quale ministro e segretario generale dimissionari furono rimessi ai loro posti.

Ebbene, non usciamo da queste buone tradizioni; non crediamoci più cattivi di quello che siamo.

Siamo sempre stati corretti, siamo sempre stati leali; non supponiamoci capaci di mancare a questo dovere di galateo politico e non facciamo un precetto di legge di ciò che deve essere puramente un sentimento di pubblica onestà, un dovere di lealtà.

Io quindi prego il signor ministro a non insistere nella sua proposta.

Convengo con lui che i casi nei quali si può applicare questa disposizione di legge sarebbero assai limitati. Se si tolgono i capi dei collegi, che sono facilmente suppliti da coloro che per legge ne fanno le veci, vi sono in Italia forse due posti soltanto con un titolare unico: uno è quello che ho l'onore di coprire io stesso nella pubblica amministrazione; l'altro è nell'amministrazione della marina. Ora per queste condizioni di fatto, così limitate e direi quasi eccezionali, non mi pare sia il caso di provvedere con una legge che avrebbe tutta l'apparenza di una legge fatta con un intento personale. Certo questo non è: ma tutti debbono essere convinti della necessità di evitare che anche in apparenza sia creduta tale.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Lo so. Noi siamo più buoni di quello che ci crediamo noi stessi, anzi uno dei difetti nostri è quello di non crederci buoni quanto lo siamo e di lasciare supporre talvolta che noi siamo persino crudeli.

Ma qui non è questione di discutere della bontà maggiore o minore di noi uomini politici. L'onor. senatore Costa (al quale fa molto onore l'opposizione che egli fa alla mia proposta per ragioni personali che egli stesso ha accennate) dice: ma se la pratica mostra che il posto che occupava colui che poi è stato nominato ministro è rimasto vacante, ed è stato facile il riprenderlo, ed egli ha ricordato l'esempio del primo Ministero di sinistra; ma allora perchè per legge fare questa disposizione?

Ecco, oner. Costa, non è accaduto, ma potrebbe accadere.

Potrebbe accadere questo grave inconveniente che si lasciasse vuoto il posto per trovarlo poi quando si cessa di essere ministro, ed è quello che conviene evitare.

Non è accaduto e non accadrà; ed il fatto prova che non è accaduto, poichè se fosse accaduto, se fosse continuato ad accadere, io non avrei presentato al Senato la proposta che ho presentata.

Dice l'onor. Costa: ma per un caso o due o tre che possono verificarsi voi volete promuovere una disposizione di legge?

Io non so se i casi possono essere uno, due o tre; ma possono accadere questi casi, ed è meglio che sia determinato per legge anzichè incorrere nello inconveniente al quale ho accennato.

Quindi io prego di nuovo la Commissione e prego il Senato di volere approvare la proposta che ho avuto l'onore di presentare.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al signor senatore Finali, rileggerò la proposta del signor ministro.

Anzitutto, come io la veggo scritta in questo foglio che è stato presentato, non sarebbe aggiunta da farsi all'art. 62; ma bensì un nuovo articolo da venir dopo all'art. 62.

Quindi, siccome avevo posto in discussione l'art. 62, lo metterò ai voti, nessun altro chiedendo la parola.

Lo rileggo:

Art. 62.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio, salvi i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora il signor ministro propone un nuovo articolo da aggiungersi fra il 62 ed il 63 che è del tenore seguente:

« Gl'impiegati civili e militari che cessano dall'ufficio di ministro o di sotto-segretario di Stato riprendono il loro precedente posto senza alcuna perdita di anzianità.

« Nel caso che il ruolo organico si trovi completo, la nomina s'intenderà fatta in soprannumero finchè non si avveri una vacanza ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Finali.

Senatore FINALI. Sotto due aspetti può e deve esser considerato l'articolo proposto ora in aggiunta al suo progetto dall'on. ministro dell'interno, di cui l'onor. presidente ha dato lettura.

L'uno riguarda il diritto dell'impiegato civile o militare, che cessa dall'essere ministro o sottosegretario di Stato, a ritornare al posto che occupava prima.

L'altro è il caso, che il posto che il ministro o il sottosegretario di Stato già occupava sia stato coperto; disponendosi che egli, in attesa di poter ripigliare il suo posto, resti in servizio attivo come soprannumero.

Vale la pena di considerare separatamente l'uno e l'altro aspetto della proposta.

In quanto al primo l'onor. senatore Costa obiettava:

Ma è una regola di galateo politico che si è sempre osservata; perchè vogliamo fare una disposizione legislativa dubitando che sia per essere osservata in avvenire?

Con tutto il rispetto dovuto alla sua opinione, osservo che son troppe le leggi che non si farebbero, se dovesse bastare la ragionevole fiducia, che sempre gli uomini investiti della responsabilità del potere adempissero a ciò che è giusto, onesto, equo e conveniente.

Quindi non mi pare che da questa presunzione si possa trarre un argomento contro la proposta dell'onor. ministro, considerata in questo primo aspetto.

E si noti che vi è un altro punto della questione che non so se egli abbia considerato, o se lo abbia considerato lo stesso signor mi-

nistro, ma che pure raccomanda la sua proposta.

Se si tratta di quei posti che hanno un unico rappresentante, come è appunto quello dell'avvocato generale erariale, ed altri posti ed uffici singolari, forse non nasce questione; ma se si tratta di corpi collegiali, v'è un altro punto da esaminare.

Il magistrato che diventa ministro perde la sua qualità. A me è succeduto due volte, che, divenendo ministro, perdessi la qualità di consigliere della Corte dei conti; qualità che per nuovo decreto reale ho ripreso al cessare di essere ministro.

Rientrando alla Corte per nuova nomina, poteva dubitarsi se io dovessi ripigliare la mia precedente anzianità, o pigliare l'ultimo posto. Nel mio caso, come in ogni altro consimile, prevalse un riguardo di convenienza o galateo politico; che cioè il magistrato e l'impiegato riprendesse il suo posto d'anzianità che aveva prima; ma non è male che ciò sia determinato per legge.

Il secondo aspetto in che si può esaminare la proposta del ministro è quello di ripigliare virtualmente il posto, ma restare soprannumero nel caso che il posto sia occupato.

In molti casi, in quelli a me più noti, il posto è rimasto vacante, ma recentemente è avvenuto un fatto deplorabile.

Voglio alludere all'ex ministro della marina. All'onorevole Brin, che è, fra gli uomini che hanno servito la pubblica Amministrazione, uno dei più eminenti, ed ha coperto lungamente l'altissima posizione di ministro della marina in Italia, è avvenuto, al cessare dall'ufficio di ministro, di trovarsi necessariamente ridotto alla condizione d'impiegato in disponibilità colla metà stipendio.

Il suo posto era stato da lui stesso coperto, mentre era ministro, per esigenze di servizio.

E siccome in Italia, ed è questa una gloria di tutti i partiti e di tutti gli uomini che si sono succeduti al potere, i ministri non diventano ricchi; così credo che egli, pur tanto valido di età e di forze, non potendo sopportare questa condizione, abbia preferito, o sia per preferire di domandare il collocamento a riposo, per avvantaggiare di duemila lire, che sono la differenza fra il suo assegno di disponibilità e quello che gli toccherebbe per pensione.

Non dico, nè posso dire io che vi sia sempre la realtà; ma v'è la presunzione che coloro che sono elevati a questi altissimi gradi abbiano reso e possano continuare a rendere importanti servizi al paese. Bel modo di rimeritarli!

Poichè adunque, si riconosce l'alta convenienza di galateo politico, onde il mancare ad essa sarebbe una cosa disapprovata dall'onorevole Costa; poichè si tratta di casi non frequenti, ma non impossibili, ed io ne ho citato uno in cui la mancanza di una disposizione simile, a quella oggi proposta dal Governo, ha recato un gravissimo inconveniente, voglio sperare che riguardando con più calma l'intero articolo, non debba incontrare obbiezione nella Commissione, e che possa essere accolto dal Senato, mi auguro anche col voto dell'onor. Costa.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, avverto il Senato che il 2° paragrafo di quest'articolo aggiunto: « Nel caso che il ruolo organico si trovi al completo, la nomina s'intenderà fatta a soprannumero finchè ecc. », è parso al ministro che debba essere sostituito con la seguente forma: « Nel caso che il ruolo organico si trovi al completo, essi rimarranno in soprannumero, finchè non si avveri una mancanza del rispettivo grado »; e ciò per precisare meglio il concetto.

Ha facoltà di parlare il senatore Costa.

Senatore COSTA. L'onor. Finali ed il Senato comprenderanno che io non pongo alcun sentimento personale nel sostenere la tesi che ho avuto l'onore di patrocinare.

La Commissione me lo ha commesso; io sono convinto della tesi che sostengo; e la sostengo perchè lo credo il mio dovere. Ma è appunto il sentimento del dovere che mi consiglia a non prolungare di soverchio la discussione intorno ad un argomento, che non è certo di difficile indagine, e nel quale il Senato deve avere già formata la propria opinione.

Per mia parte, credo una deviazione troppo grave ai principi che devono regolare gli organici, quella di ammettere per legge questi soprannumeri. Credo che non sia necessario fare una legge dove il costume ha provveduto da più di quaranta anni. Ma su questo, ripeto, io non insisto; il Senato delibererà. Io soltanto debbo rivolgere una preghiera al ministro; preghiera che si riferisce ad un argomento tecnico; piuttosto che politico.

Noi facciamo una legge sullo stato degli impiegati civili, e comprendo perfettamente che in essa possa trovare la sua sede naturale una proposta per i ministri dimissionari che occupavano un impiego civile. Ma chiedo al ministro se crede possibile prevedere e provvedere in questa legge anche agli impieghi militari, come egli propone di fare.

Io lo prego di osservare se non si vengono indirettamente a modificare le leggi organiche dell'esercito e della marina, e se sia conveniente farlo in questa sede.

Ove il ministro persista, lo prego quindi a voler proporre una formola, la quale rispetti i limiti di questa legge, affinchè, qualunque deliberazione sia per prendersi dal Senato, non esca dai limiti della perfetta legalità.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io prego il Senato, per quanto la mia preghiera non possa avere molta efficacia, di approvare questo articolo. Chi conosce il modo, onde i ministri sono remunerati in tutti i paesi civili, non può comprendere trattamento, che si fa tra noi agli uomini eletti, che per la fiducia della Corona e del Parlamento corrono al governo del paese.

Non voglio citare l'esempio inglese, che non trova riscontro, nè con le condizioni di uno Stato unitario, nè con l'immensa ricchezza inglese.

In Inghilterra i magistrati e i maggiori funzionari pubblici sono largamente remunerati. I ministri, solo perchè furono nel Consiglio della Corona, ricevono una pensione vitalizia.

I grandi magistrati, che sono pochi, vanno al riposo con laute pensioni dopo brevi anni di servizio.

Sono esempi non imitabili, ma posso indicare il Belgio dove i ministri hanno appartamenti capacious per dare ospitalità ed hanno stipendi e trattamento migliore di quello che ricevono i ministri in Italia.

Il patriottismo in Italia ha fatto grandi sacrifici. La legge, che limita le pensioni al minimo di 8000 lire è il migliore elogio della generazione la quale è riuscita ad innalzare l'edificio italiano. Non vo' citare uomini illustri, alla cui memoria siamo sempre riverenti, che uscirono dal potere come funzionari pubblici senza che la dimane della loro famiglia fosse

certa, nè sono da dimenticare uomini, che non essendo impiegati, trovarono nell'ufficio di ministri la riduzione delle loro attività economiche e la fine delle libere remunerazioni, che loro davano ricchezza.

L'articolo non comprende soltanto i presidenti della Corte dei conti, i consiglieri di Stato, che spesso si trovano in dubbio di assumere la responsabilità del potere, per tema di perdere l'ufficio, ma contempla anche i ministri plenipotenziari.

I ministri plenipotenziari non hanno grande simpatia di accettar l'ufficio di ministri per due ragioni: primo, perchè la diplomazia ottiene un grande splendore dal silenzio (*ilarità*); essa onora il proverbio, che dice, *il silenzio d'oro*. Nei parlamenti questi benemeriti che per tanti anni non hanno esercitato l'arte della parola si trovano a disagio; secondo, perchè la vita ministeriale dura pochissimo. Gli agenti diplomatici per uno spirito elevatissimo di moralità e per i precedenti della vita politica non osano lasciare scoperta l'ambasciata tanto sin quanto essi durano al potere. E poi le legazioni hanno tale importanza che non possono rimanere in mano d'inferiori.

Non vedemmo ambasciatori; che per poco tempo tennero ufficio di ministro, i quali abbandonate le loro residenze si sono trovati poi nella condizione di non poter tornare al loro primiero ufficio?

Se questi sono gl'inconvenienti, io prego l'onor. Costa di considerare che non si guasterà la legge dello stato militare, perchè per essa i generali vanno in soprannumero. Eppure gli stessi generali che sono alla testa di un corpo di esercito perdono il comando, le indennità.

L'ultimo ministro della guerra, per esempio, che fece coprire il suo posto di generale d'armata da uno dei nostri illustri colleghi, lasciato il posto di ministro, non l'ha trovato più disponibile.

Ora io credo che questo trattamento non risponde ai veri principi di giustizia e di equità.

A me pare che si debba provvedere altresì alla loro dignità, mettendoli in condizione di rientrare nel rispettivo ufficio. È già un sacrificio che loro si chiede col metterli in soprannumero.

Vi è poi un'altra considerazione da fare.

Se noi guardiamo al modo, con cui si svolge

sinora la vita politica, noi vediamo che il sentimento patriottico ha avuto sinora il sopravvento sopra il merito amministrativo e scientifico. Per quanto i Parlamenti cerchino di far leggi d'incompatibilità parlamentare, per quanto non vogliano ammettere che i ministri debbano essere uomini tecnici, la morte che va intorno con la falce mietendo gli avanzi della generazione popolare e benemerita per patriottismo, ci conduce a pensare al futuro.

Quando il ministro impiegato non è sottoposto alle incompatibilità, e quando la Corona può nominar a consiglieri cittadini che occupano uffici pubblici è doveroso di provvedere al diritto acquisito negli uffici.

Per queste ragioni, io spero che il Senato accetterà l'iniziativa del Ministero che riprende il suo disegno di legge approvando il parlare schietto e leale del mio amico Finali, e pur rendendo lode all'onor. Costa, che ha voluto dar prova di quel disinteresse che hanno gli uomini come lui, guardano nell'avvenire la possibilità di essere ministro per tornare poi in un tempo più o meno breve al posto di avvocato generale. (*Bene*).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non entro più nel merito perchè credo di averne detto abbastanza, e ne hanno detto anche più di me gli onorevoli senatori Finali e Pierantoni.

Mi ha fatto una certa impressione una osservazione dell'onor. Costa su questa specie di trattamento eccezionale che si farebbe ai militari.

Io modificherei la proposta così:

« I ministri, o sottosegretari di Stato, al cessare del loro ufficio, rientrano negli uffici che prima della loro nomina coprivano senza alcuna perdita di anzianità. Nel caso che il ruolo organico si trovi completo essi rimarranno in soprannumero fino a che non si avveri una vacanza nel rispettivo grado ».

E così sarebbe ovviata la difficoltà o l'osservazione che faceva il senatore Costa.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo proposto dal signor ministro sarebbe questo:

« I ministri o sotto segretari di Stato, al cessare dal loro ufficio, rientrano negli uffici che prima della loro nomina coprivano senza alcuna

perdita di anzianità nel caso che il ruolo organico si trovi completo, esso rimane un soprannumero, finchè non si avveri una mancanza nel rispettivo grado ».

La Commissione non accetta questo articolo.

Pongo dunque ai voti questo articolo aggiuntivo, proposto dal signor ministro e non accettato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Il Senato approva questo articolo aggiunto che per ora prenderà il n. 62 bis.

Passiamo all'art. 63. Lo rileggo.

Art. 63.

Il collocamento a riposo è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io pregherei gli onorevoli componenti la Commissione di voler ammettere la seconda parte di questo articolo contenuta nel disegno di legge ministeriale.

A me pare inutile il dichiarare semplicemente che il collocamento a riposo è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato; perchè ciò si intende.

La parte importante di questa disposizione è contenuta nel secondo comma dell'articolo e cioè: il ministro può in via eccezionale, ed è una garanzia maggiore che si accorda agli impiegati, decretare il collocamento a riposo di ufficio in seguito a motivato parere conforme della Commissione amministrativa.

Questa a me sembra una garanzia che si accorderebbe agli impiegati, ed è bene accordarla, perchè il ministro per un errore, non per un capriccio, non per un arbitrio, potrebbe collocare a riposo senza che realmente concorressero le ragioni per le quali tale provvedimento fosse giustificato. Quindi io prego gli onorevoli componenti la Commissione di consentire che sia mantenuta quella seconda parte.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La preghiera che io muovo al signor ministro è

vivissima; perchè, ove egli si ostinasse a volere ammesso il capoverso, la conclusione evidentissima sarebbe di voler concessa una potestà, la quale, non solo non darebbe agli impiegati, maggiori o migliori guarentigie di quelle che, secondo le leggi vigenti, essi hanno, ma ne toglierebbe loro una di grandissima importanza.

Questo certamente non è nel sentimento del signor ministro. Pertanto io gli faccio questo quesito: ci sono o no dei casi in cui si ha diritto di collocare d'ufficio a riposo?

Se nella legge presente di questi casi vi sono, se ne valga; ma, se la legge tace, smetta dal volere acquistarlo per effetto di questo articolo...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io lo voglio limitare il diritto...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ma noi non limitiamo nulla; dirò invece che, se si ammette l'articolo, quel diritto verrebbe allargato.

E di vero, la disposizione ministeriale, secondo il capoverso, per la quale si può, sia pure come vi si dice, in via eccezionale, decretare d'ufficio il collocamento a riposo, in seguito a motivato parere, sia anche conforme, della Commissione amministrativa; non farebbe altro che mettere in moto tutti gli impiegati i quali possono essere collocati a riposo, costringerli a vegliare sulle loro sorti, obbligandoli a tenersi propizio il ministro.

È ben vero che il signor ministro dice che del nuovo diritto si varrà in via eccezionale. Ma, come si disciplina praticamente cotesta via eccezionale? È determinato il numero, sono fissate le condizioni in base alle quali si conoscerà l'accennato stato eccezionale degli impiegati o dei servizi? Chè la eccezione può capitare per ragione obbiettiva di servizio, occorrendo far posto ad altri; o personale dell'impiegato, ove si pensi di volersene disfare.

Disciplinare non si può l'eccezione: dunque il signor ministro puramente e semplicemente farebbe sanzionare una potestà che toglierebbe assolutamente le garanzie dovute agli impiegati, attualmente da loro godute a termini della legge in vigore.

Ma si vuol fare qualche innovazione alla legge delle pensioni, nel senso, come dice il signor ministro, di limitare il diritto del collocamento

a riposo, nel senso cioè di accrescere le guarentigie degl'impiegati? Ebbene, si riveda quella legge, e saremo pronti ad ammettere qualcosa che sia sostanzialmente diversa dai termini del capoverso o che si può, in tal caso ristabilire.

Frattanto, sia per la virtù intrinseca del capoverso che menoma le guarentigie degli impiegati, sia perchè non abbiamo in vista una formula che rispetti la legge vigente, e la circonda, in ordine al collocamento a riposo, di nuove garanzie, la Commissione prega il signor ministro di accontentarsi della proposta sua che elimina il capoverso.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Io non ho presente la legge sulle pensioni, ma un poco di pratica nell'esercizio della magistratura, mi fa sovvenire di casi in cui impiegati di cancelleria furono messi a riposo d'ufficio. Ora io pregherei la Commissione che ha innanzi il testo di quella legge di rischiarare bene questo punto, avvegnachè se la legge per le pensioni desse la facoltà al potere esecutivo in taluni casi, e con determinate modalità, di porre d'ufficio a riposo il funzionario che ci ha diritto al riposo; ed allora io mi accosterei volentieri alla proposta del ministro, che aggiunge una nuova garanzia a favore dell'impiegato. Per essa il potere esecutivo limita la facoltà di porre d'ufficio a riposo il funzionario, richiedendo per esercitarla il parere conforme della Commissione amministrativa. La questione dunque va così posta: se nella legge generale sulle pensioni esiste il diritto di porre a riposo d'ufficio il funzionario; il ministro che spontaneo ne disciplina l'esercizio con limitazione del potere suo merita lode dal Senato, non censura: se il diritto di porre d'ufficio il funzionario a riposo non è nella legge generale, allora bisogna respingere la proposta del ministro.

Senatore FINALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALLI. Posso rispondere subito alle giuste ed opportune interrogazioni fatte dall'onorevole senatore Calenda.

Nella legge attuale esiste la facoltà di porre l'impiegato a riposo d'ufficio.

E lo può fare quante volte voglia il ministro,

colla sola condizione che il decreto debba essere deliberato in Consiglio dei ministri.

Non importa essere stato ministro per sapere quanto nelle minori cose valga la deliberazione del Consiglio dei ministri. Dico nelle minori cose; non nelle maggiori.

Ora è proprio esattissimo il suo presupposto, vale a dire che il Governo coll'alinea dell'articolo 70 pone un limite all'esercizio di una propria facoltà.

Quindi non credo ben fatto dal punto di vista dell'interesse degli impiegati, e dal punto di vista delle garanzie che è bene circondino l'atto del collocamento a riposo, abbandonare il precetto, che questo sia preceduto da parere conforme della Commissione amministrativa, e tornare alla disposizione della legge del 14 aprile 1864, che dà questa facoltà al ministro senza alcun limite.

Il confronto del progetto ministeriale colla legge vigente mi pare che da sè valga più di qualunque altra parola che si potesse pronunziare in proposito.

E credo anzi che la Commissione la quale ha creduto di stabilire una garanzia maggiore, forse in quel momento non avesse presente la disposizione testuale della legge del 1864.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Rispondo all'onorevole Finali con brevissime parole.

Noi siamo di fronte ad una disposizione categorica che, qualora venisse ammessa, si conterrebbe nel capoverso.

Abbiamo la legge sulle pensioni: secondo questa legge sono determinati i casi e le condizioni, giusta cui si può mettere un funzionario a riposo.

Qui abbiamo un capoverso, nel quale si prescindere dalle ipotesi e dalle garanzie che la legge sulle pensioni determina per i pubblici funzionari, allorquando il ministro voglia e possa esercitare il diritto di mettere a riposo.

Se, invece di domandare quello che qui si domanda, si fosse detto: « quando, ai termini della legge sulle pensioni, il ministro ha potestà di collocare a riposo, non può esercitarla, fuorchè col previo parere uniforme della Commissione », nessuno avrebbe sollevato difficoltà.

Però, non solo non si dice cotesto, ma si dice perfettamente il contrario. Si prescinde dall'invocazione della legge organica delle pensioni, che prevede la totalità dei casi; nel capoverso non si parla che di casi eccezionali; nè questo articolo può valere a surrogare il diritto comune ove lo s'interpretasse alla lettera che questa importa limitazione ai soli casi eccezionali, della potestà data dalla legge nelle pensioni al ministro.

No. Il ministro, nella sua lealtà, deve riconoscere che, secondo lui, restano intatti i casi ordinari di collocamento a riposo, pei quali non occorrerà mai, non che parere uniforme, parere qualsiasi della Commissione amministrativa: però col capoverso egli accenna ad ipotesi diverse da quelle stabilite nella legge delle pensioni.

Queste ipotesi di cui non determina caratteri e condizioni, sarebbero rimesse al solo suo prudente arbitrio, non costituirebbero che casi eccezionali; ma a conforto di quelli che potessero esserne i soggetti passivi, dà a questi la sola garanzia del voto uniforme della Commissione amministrativa.

Soltanto a questo concetto che è novità, si è opposta la Commissione, non già all'indiscutibile presente e futura applicazione del diritto esistente; a questo diritto non si poteva opporre, quantunque il relatore di essa non fosse dottore in fatto di leggi sulle pensioni.

Ad ogni modo, ove il pensiero dell'onorevole Calenda, ove quello dell'onorevole Finali, fosse il pensiero del signor ministro, dichiaro a nome della Commissione, che il capoverso si rispetterà; senonchè, se ne deve mutare la sostanza. Ed io accetto che lo si muti nel senso che, quando secondo la vigente legge si fa luogo a collocamento a riposo, deve precedere voto conforme della Commissione amministrativa. Non formulo emendamento per timore che le mie parole possano non rispondere esattamente al pensiero dei proponenti.

Però, qualunque sarà la formola del nuovo capoverso, rilevo che, ove pel collocamento a riposo si consenta di subordinarlo al voto uniforme della Commissione amministrativa, posto che tale fosse il pensiero del ministro, la Commissione riconosce che con ciò, non solo non

ci sarà scemamento di guarentigia, ma se ne sarà data una novella ed importante.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'onor. mio amico non ha bisogno di fare appello alla mia lealtà, perchè mi sembra che la parola sia chiara.

Io non contrasto la prima parte dell'articolo, cioè la facoltà di collocare a riposo, nei modi e nei termini consentiti dalla legge sulle pensioni, essendo questa la norma ordinaria.

Il ministro può in via eccezionale collocare a riposo, d'ufficio.

La legge attuale esige il parere del Consiglio dei ministri solo per certe categorie d'impiegati, ma io voglio un'altra condizione generale per tutti gli impiegati: il parere conforme della Commissione amministrativa.

A me sembra evidente che questa sia una garanzia di più per gli impiegati ed insieme una limitazione al diritto del ministro di collocarli a riposo di sua autorità.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. Mi rincresce di dover parlare di un argomento, nel quale l'onorevole senatore Finali è maestro; ma mi trovo nella necessità di sottoporli alcune osservazioni.

L'onorevole Finali ha asserito che il nuovo articolo, proposto dal signor ministro, non fa che aggiungere una guarentigia ad una disposizione che è nella legge sulle pensioni. Ora ciò, secondo me, non è esatto: e sarebbe esatto invece rispondere negativamente all'interrogazione fatta dall'onorevole Calenda, alla quale il senatore Finali ha dato risposta affermativa.

La legge sulle pensioni, dà il diritto al Governo di collocare a riposo d'ufficio, sentito il Consiglio dei ministri, il funzionario, che, ai termini dell'articolo precedente: « abbia diritto al collocamento a riposo ».

Ora invece il nuovo articolo, proposto dal ministro, gli dà diritto di collocare a riposo « qualunque impiegato, ancorchè non abbia diritto a pensione ».

Con la legge attuale quindi, il ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può collocare a riposo d'ufficio gli impiegati che hanno 40 anni di servizio o 65 anni di età; quelli che,

avendo 25 anni di servizio, sono incapaci per malattia a proseguire il servizio; non lo potrebbe per il funzionario che ha meno di 25 anni, a meno che si trovi in disponibilità.

Ora è chiarissimo che la proposta sostenuta dal ministro, anziché aggiungere una guarentigia, gli accorda un potere sconfinato di collocare a riposo qualunque funzionario egli creda, ancorchè non abbia diritto a pensione.

Questa è la differenza sostanziale fra la legge vigente e la nuova. Quindi è esatto ciò che diceva l'onor. relatore: se voi intendete che in questo articolo come è proposto attualmente si debba intendere ciò che è detto nell'articolo delle pensioni, modificatelo, chiaritelo in questo senso, e noi non avremo difficoltà ad accettarlo; ma se intendete di mantenere la formola dell'articolo quale è proposta, non avrete il nostro suffragio, perchè crediamo pericoloso dare la facoltà che si intende di dare al ministro.

Aggiungo poi che noi abbiamo, modificando questo articolo, obbedito ad un concetto che ci è parso semplicissimo, ed è stato questo: di non toccare la legge sulle pensioni, di lasciare che continui ad avere la sua sfera di efficienza indipendente. Se quella legge è difettosa, modificatela; ma modificare le leggi a rappezzi sarebbe creare una fonte inesauribile di dubbi e di confusione.

E riassumendomi affermo, in primo luogo, che noi sosteniamo questo concetto, perchè ci pare più corretto; in secondo luogo, e subordinatamente, che se si vuole toccare la legge sulle pensioni, si modifichi in modo, non di menomare, ma di aumentare le garanzie per gli impiegati.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. Al tirar dei conti a me sembra che si sia tutti quanti d'accordo, se non si vuole disdire il già detto; e dico siamo tutti d'accordo perchè l'alea che dà luogo alla presente discussione bisogna leggerlo in relazione all'articolo dello schema ministeriale.

Lo schema ministeriale era così concepito: « Il collocamento a riposo è decretato per domanda dell'impiegato » e s'intende che l'impiegato non debba esercitare un diritto che non abbia; deve quindi trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per ottenere il collocamento a riposo.

Dopo avere così richiamato un precetto della legge sulle pensioni, si soggiungeva nello schema: « il ministro può in via eccezionale decretarlo d'ufficio » cioè senza la domanda dell'impiegato.

Ma che cosa deve decretare?

Deve decretare quel collocamento a riposo che già l'impiegato aveva il diritto di domandare.

Questo e non altro il ministro aveva inteso proponendo quel suo articolo, ed è precisamente quello in cui saremo al certo consenzienti il senatore Finali, io, e la Commissione.

Si potrebbe dare un altro caso, ed è quello temuto dal senatore Costa, cioè che il ministro voglia mettere a riposo un funzionario che non sia in caso di liquidare pensione o indennità a norma della legge generale sulle pensioni.

Ma cotesto importa l'esercizio di un altro potere, quello di dispensarlo dal servizio; potere che tutti riconoscono al ministro quando non si tratti di quei funzionari che sono in speciali categorie come i magistrati e i professori e glielo riconosce anche la legge in discussione, pur circondandolo di maggiori guarentigie e riserve.

Io dico che, e per le parole del ministro, e per i chiarimenti dati, dobbiamo ritenere che quella disciplina che egli voleva introdurre nei collocamenti a riposo di ufficio, riguarda solo l'impiegato, che già per la legge delle pensioni, ha diritto di domandare il collocamento a riposo.

E se questa è l'intelligenza dell'articolo, e se questo dice il ministro, allora salvo una più esatta redazione del comma, dobbiamo bene accogliere la proposta del ministro, ed essergliene grati; poichè alla piuttosto effimera garanzia della deliberazione in Consiglio dei ministri, egli ne aggiunge una ben più efficace, il voto conforme della Commissione amministrativa, che è il miglior giudice della condotta dell'impiegato, e non assentirà al riposo d'ufficio, se le condizioni morali e fisiche dell'impiegato non ne dimostrino la convenienza nell'interesse del servizio.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io ammaestramenti non ne posso mai dare; posso tutt'al più dare qualche

volta degli schiarimenti nelle cose nelle quali ho maggiore esperienza.

Ora lo schiarimento che io posso dare all'onorevole senatore Costa è questo: che la legge attuale acconsente al Governo, non in via eccezionale, ma in una forma che indica che esercizio di una facoltà normale ed ordinaria, di collocare d'ufficio gli impiegati a riposo, quando si trovino nella condizione di avere essi il diritto di domandarlo.

Il ministro nel primo alinea del suo progetto restringeva la propria facoltà, perchè proponeva che la regola del collocamento a riposo fosse quella della dimanda dell'impiegato; per modo che il collocamento a riposo di autorità o di ufficio dovesse avvenire soltanto in casi eccezionali.

Si modifica dalla Commissione il primo alinea, col semplice richiamo alla legge sulle pensioni; e questo stia pure.

Inquanto all'alinea, mi pare evidente, dopo gli schiarimenti dati dal ministro e gli svolgimenti dativi dall'onor. Calenda, non dico anche dopo quelli che ho dato io, che esso sia una nuova garanzia che si istituisce a favore dello impiegato, che sia una limitazione alla potestà del potere esecutivo, alla quale non dovrebbe mai essere nell'indole del Parlamento di opporsi. Suole per contrario il Parlamento desiderare limiti e norme, delle quali il Governo preferisse andare libero e sciolto.

Inquanto alla forma che deve prendere questo alinea affinchè ottenga il consenso di tutti, io me ne rimetto intieramente a quello che proporrà la Commissione; perchè davvero io non ho capito a che cosa abbia alluso il mio onorevole e caro amico Majorana, quando ha accennato a non so quale incompatibilità od inaccettabilità per parte mia di locuzioni quando vengono dalla Commissione e dall'onorevole relatore; e dichiaro.....

PRESIDENTE. Ognuno scrive con la propria penna e parla con la propria bocca. Questo ha voluto dire l'onorevole relatore.

Senatore FINALI... È naturale.

Poichè dunque nella sostanza pare che andiamo d'accordo, me ne rimetto quanto alla forma a quella che parrà più conveniente e più logica e più in corrispondenza alla legge delle pensioni del 1864, e che sarà più accetta al relatore ed alla Commissione.

PRESIDENTE. È stata mandata alla Presidenza una proposta che riguarda l'art. 63 e che è del tenore seguente:

Il primo alinea resta quale è nella proposta della Commissione. Il senatore Paternostro propone di aggiungere: « Esso può essere chiesto dall'impiegato ovvero decretato d'ufficio, previo parere conforme del Consiglio dei ministri ».

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Mi rincresce, ma dopo le dichiarazioni fatte dal ministro, mi pare proprio che non convenga all'onor. Paternostro insistere nel richiedere il concorso della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Se vi può essere deliberazione in questa materia veramente utile ad assicurare la sorte degl' impiegati, è quella della Commissione amministrativa, la quale può formarsi una esatta idea dello stato delle cose, perchè ha tempo e modo di occuparsene seriamente.

È siccome nella sostanza siamo tutti d'accordo, parmi basti aggiungere una parola al capoverso dell'articolo ministeriale, modificandolo come segue: « il ministro può (in via eccezionale io lo toglierei perchè proprio non esprime un concetto giuridico apprezzabile) il ministro può decretare il collocamento a riposo d'ufficio degli impiegati che vi hanno diritto in seguito al parere conforme della Commissione amministrativa ».

In tal modo il progetto sarebbe messo in relazione con la legge sulle pensioni e vi sarebbe aggiunta quella garanzia che il ministro ha desiderato.

PRESIDENTE. La Commissione dunque propone una nuova formola.

Consente che si riprenda l'alinea del progetto ministeriale di cui si proponeva prima la soppressione, cioè: « Il ministro può, in via eccezionale, decretarlo di ufficio in seguito a motivato parere conforme della Commissione amministrativa », modificandolo però così:

« Il ministro può decretare il collocamento a riposo dell' impiegato che vi ha diritto, a norma della detta legge in seguito a parere motivato conforme della Commissione amministrativa ».

Sta bene così?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io mi felicito col signor ministro di avere accettato a questa formola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Paternostro ritira o mantiene il suo emendamento?

Senatore PATERNOSTRO. Avendo il signor ministro accettato la nuova formola, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col signor ministro al secondo alinea dell'articolo 63 cioè che dopo le parole « Il ministro può decretare il collocamento a riposo dell'impiegato che vi ha diritto a norma di detta legge »; si aggiunga « in seguito a parere motivato conforme della Commissione amministrativa ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 63 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 64.

L'impiegato, la cui dimissione fu accettata, o che fu dispensato dal servizio o collocato a riposo, può essere riammesso in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi d'impiegato di grado eguale o superiore a quello effettivo o pareggiato all'ispettore generale; e per quelli di grado inferiore, previo il parere della Commissione amministrativa.

L'impiegato, se riammesso nell'antico suo posto, riprende l'anzianità ed il numero progressivo di ruolo, che aveva al giorno della sua cessazione dal servizio.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 64 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO V.

Dei Consigli di disciplina provinciali, ministeriali e centrali.

Art. 65.

In ogni provincia è un Consiglio di disciplina per gl'impiegati delle varie amministra-

zioni provinciali e degli uffici dipendenti, composto:

1. del prefetto della provincia, che lo convoca e lo presiede;
2. dell'intendente di finanza;
3. del procuratore del Re.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non parlo della forma, perchè in quanto a questa accetto volentieri quella della Commissione; ma invece intendo parlare della composizione del Consiglio di disciplina.

Io credo che sia una garanzia maggiore, ritenendo la dizione dell'articolo così come è nel progetto ministeriale, anzichè nel modo com'è compilato nel progetto della Commissione; per desiderio d'accordo io sono disposto a rinunciare al direttore provinciale delle poste, però francamente non potrei rinunciare all'altra parte: quindi desidererei che il Consiglio provinciale di disciplina si componesse così: il prefetto della provincia che lo convoca e lo presiede l'intendente di finanza, due consiglieri o giudici e il regio procuratore.

In questo modo realmente la garanzia degli impiegati sarebbe maggiore.

Non che io ritenga che il prefetto, l'intendente di finanza e il procuratore del re, non presentino tutte le garanzie per gl'impiegati; ma in questi casi l'apparenza serve a qualche cosa. Quando i magistrati fanno parte di un Consiglio, chi deve essere giudicato si sente più sicuro; ed è per questo che io pregherei la Commissione di voler consentire che la composizione rimanga così: « il prefetto, l'intendente di finanza, due consiglieri della Corte di appello o due giudici e il procuratore del Re ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io vorrei sollecitare l'arrivo nell'Aula, del quarto collega della Commissione, poichè in questa parte non discorro come relatore, bensì come rappresentante della minoranza.

Il mio pensiero non soltanto sull'art. 65 (68) ma anche (lo dirò per non rifare più volte la

questione) sul 66 (69) e 67 (70), è perfettamente rispondente a quello del signor ministro.

Solo un'obbiezione io moveva all'articolo 65 ministeriale, contro la chiamata, a far parte del Consiglio, del direttore provinciale delle poste; dappoichè, ammettendo questo, sorgono delle difficoltà. Perchè volere, infatti, il direttore delle poste e non quello dei telegrafi, o qualche altro capo d'ufficio provinciale, ispettore forestale, ispettore dei pesi e misure, e simili?

D'altra parte se, come era nell'ordine d'idee della maggioranza della Commissione, si dovesse tener fuori dalla compagine dei componenti il Consiglio di disciplina, l'elemento dei magistrati; resterebbe assai contestabile la garanzia degli impiegati.

Quindi io dichiaro che, tolto dal Consiglio il direttore delle poste, accetto pienamente nel resto il pensiero del ministro per gli articoli 65, 66 e 67, e in specie per quest'ultimo che riguarda gli impiegati di grado superiore o pareggiato di direttore capo divisione, consigliere delegato, intendente di finanza; nel quale articolo il signor ministro elimina, dalla composizione del Consiglio, il sottosegretario di Stato, mentre la maggioranza della Commissione lo propone.

PRESIDENTE. La prego di mandare la proposta alla Presidenza.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'articolo resterebbe com'era proposto nel progetto ministeriale, solo si toglierebbe il direttore provinciale delle poste e si aggiungerebbe un magistrato.

PRESIDENTE. Si dovrebbe dunque togliere il direttore provinciale delle poste, eppoi aggiungere un magistrato, e dire: « dei tre consiglieri meno anziani della Corte d'appello, o in mancanza di questo, dei tre giudici più giovani del tribunale civile e penale del luogo, e finalmente, del procuratore del Re ».

PRESIDENTE. Allora lasciamo, come è nel testo ministeriali.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sta bene.

Senatore TABARRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TABARRINI. Le ragioni che hanno mosso la Commissione ad adottare la formula dell'articolo in esame sono presto dette.

Primieramente alla maggioranza pareva che queste Commissioni provinciali avessero una

competenza così ristretta, che non fosse necessario averle tanto numerose. In secondo luogo non sembrava prudente di mescolare la magistratura nelle questioni amministrative, che vogliono essere risolte con criteri speciali.

Perciò, escluse i magistrati, tanto più che qui non si tratta di fatti delittuosi, ma di semplici mancanze disciplinari.

Queste furono le ragioni per le quali la maggioranza rimase ferma nel proporre la Commissione di tre membri, escludendone i magistrati, i quali non debbono essere distratti dalle loro ordinarie funzioni.

Senatore CALENDIA V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDIA V. Credo che a dimostrare la convenienza d'introdurre i magistrati in questa Commissione, basti considerare che ai magistrati è affidata la tutela in genere dei diritti civili e politici dei cittadini, e in essi meglio che in ogni altro funzionario è l'abito di giudicare azioni che suonano infrazioni di leggi. Onde a me sembra che non sieno i magistrati i meno acconci a far parte di coteste Commissioni. Se essi sono i giudici per eccellenza, e di giudizi disciplinari coteste Commissioni si occupano, chi vorrà respingere la garanzia che deriverebbe dalla presenza in essa i magistrati inamovibili, e sostituire costoro con altri funzionari al tutto dipendenti dal potere esecutivo?

Basterebbe il fatto solo dell'intervento dei magistrati in questi Consigli di disciplina, per far plauso alla proposta del ministro.

In quanto poi alla redazione dell'articolo, io propongo che si ritenga quello della Commissione, aggiungendosi il quarto comma dell'articolo del progetto ministeriale. Vengono così eliminati i minori funzionari, e rimangono compresi i due capi delle grandi branche dell'Amministrazione civile, il prefetto e l'intendente di finanza, la magistratura rappresentata dai due consiglieri meno anziani della Corte d'appello, o dove questa manca, coi due giudici più anziani del tribunale civile e penale; e il procuratore del Re, che è il tratto di unione tra i magistrati e gli altri funzionari pubblici, e in cotesta speciale funzione disciplinare affida Governo e cittadini meglio che non farebbero i capi di altre speciali branche della pubblica Amministrazione.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1892

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta l'aggiunta proposta dal senatore Calenda all'articolo 65?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. L'art. 65 ora in discussione suona così:

Art. 65.

In ogni provincia è un Consiglio di disciplina per gl'impiegati delle varie amministrazioni provinciali e degli uffici dipendenti, composto:

1. del prefetto della provincia, che lo convoca e lo presiede;
2. dell'intendente di finanza;
3. del procuratore del Re.

Il senatore Calenda propone che a quest'articolo sia aggiunto il comma 4 dell'art. 72 del progetto ministeriale, che è del seguente tenore:

4. dei due consiglieri meno anziani della Corte d'appello, o in mancanza di questa, dei due giudici più anziani del tribunale civile e penale residente nel capoluogo.

Chi approva che all'art. 65 sia aggiunto questo comma è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 65 così emendato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 66.

Presso ciascun Ministero, per gl'impiegati che ne fanno parte, è un Consiglio di disciplina composto:

1. del sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede;
2. del direttore generale più anziano in ciascun Ministero;
3. del sostituto procuratore generale più anziano della Corte di appello.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. D'accordo col'onorevole relatore se non con gli altri componenti la Commissione, riprenderei l'articolo del progetto ministeriale; perchè a me sembra

che realmente contenga maggiori garanzie di quelle che sono stabilite nell'articolo proposto dalla Commissione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Solamente quanto alla forma rimarrebbe il primo comma del progetto presentato dalla Commissione, e l'articolo sarebbe così concepito:

Art. 66.

Presso ciascun Ministero, per gl'impiegati che ne fanno parte, è un Consiglio di disciplina composto:

1. del sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede;
2. del consigliere di Stato meno anziano;
3. del consigliere meno anziano della Corte di appello di Roma;
4. del direttore generale più anziano, o in mancanza di direttori generali, del più anziano impiegato del grado immediatamente inferiore in ciascun Ministero;
5. del capo del personale, al quale appartiene l'impiegato sottoposto al Consiglio.

PRESIDENTE. La Commissione aveva proposto il seguente articolo:

Art. 66.

Presso ciascun Ministero, per gli impiegati che ne fanno parte, è un Consiglio di disciplina composto:

1. del sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede;
2. del direttore generale più anziano in ciascun Ministero;
3. del sostituto procuratore generale più anziano della Corte di appello.

A questo articolo il signor ministro, d'accordo con la minoranza della Commissione, contrappone quest'altro:

Art. 66.

Presso ciascun Ministero, per gl'impiegati che ne fanno parte, è un Consiglio di disciplina composto:

1. del sottosegretario di Stato che lo convoca e lo presiede;

2. del consigliere di Stato meno anziano;

3. del consigliere meno anziano della Corte di appello di Roma;

4. del direttore generale più anziano, o in mancanza di direttori generali, del più anziano impiegato del grado immediatamente inferiore in ciascun Ministero;

5. del capo del personale, al quale appartiene l'impiegato sottoposto al Consiglio.

Verremo ai voti.

Per prima cosa metto ai voti l'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione di accordo col ministro sulla composizione del Consiglio, come l'ho letto.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 66 così emendato.

(Approvato).

Art. 67.

Per gl'impiegati di grado eguale o superiore a quello effettivo o pareggiato di direttore capo divisione di Ministero, di consigliere delegato di prefettura, intendente di finanza, il Consiglio di disciplina è convocato dal ministro da cui l'impiegato dipende, e si compone:

1. del sottosegretario di Stato, del rispettivo Ministero, che lo presiede;

2. del meno anziano presidente di sezione del Consiglio di Stato;

3. del meno anziano presidente di sezione della Corte dei conti;

4. del regio avvocato generale erariale;

5. dell'avvocato generale presso la Corte di cassazione di Roma.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io accetto la formola proposta dalla Commissione; però in quanto al numero 1 propongo di riprendere quello che ho avuto l'onore di includere nel disegno di legge.

La Commissione incomincia così: 1 del sot-

tosegretario di Stato del rispettivo Ministero che lo presiede.

Il progetto ministeriale invece dice così:

1. del meno anziano presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, che lo presiede;

2. del meno anziano presidente di sezione del Consiglio di Stato;

3. del meno anziano presidente di sezione della Corte di appello di Roma;

4. del regio avvocato generale erariale;

5. del meno anziano presidente di sezione della Corte dei conti.

Questo Consiglio è convocato dal ministro, dal quale dipende l'impiegato deferito al suo giudizio.

PRESIDENTE. Anche qui vi è la maggioranza e la minoranza.

Ho letto già il testo dell'articolo in discussione.

Al comma primo del Consiglio, il ministro e la minoranza della Commissione propongono questa variante: che invece di quello che ho letto prima si dica:

1. del meno anziano presidente di sezione della Corte di Cassazione di Roma, che lo presiede.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. La maggioranza della Commissione non ha nulla da osservare, perchè, dopo che il Senato ha accettato l'emendamento all'art. 65, tutti gli altri vengono di conseguenza. Osservo soltanto che nella Commissione degl'impiegati di grado superiore, fa un po' meraviglia che l'Amministrazione non sia rappresentata e che siano tutti magistrati o consiglieri di Stato. Alla maggioranza della Commissione pareva conveniente che l'Amministrazione avesse voce in questo Consiglio, e se non gli si voleva dare una preponderanza, si facesse almeno rappresentare presso i giudici dell'impiegato.

Se però il Senato crede altrimenti, la maggioranza della Commissione non insiste e si rassegna, perchè le mutazioni fatte nei precedenti articoli portano la necessità di mutare anche l'articolo in discussione.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. La Commissione includeva solamente il sottosegretario di Stato, poichè, in quanto al resto, nessun altro rappresentante della Amministrazione ne avrebbe fatto parte.

Ora a me è parso che, trattandosi di giudicare impiegati di grado eguale o superiore a quello effettivo o pareggiato di direttore, capo divisione di Ministero, di consigliere delegato, ecc., convenisse meglio non fare intervenire una persona che avrebbe potuto esercitare una certa influenza nella decisione della Commissione.

E tutto questo è fatto per dare una garanzia maggiore all'impiegato che deve essere giudicato. Ma si intende perfettamente che questa Commissione giudicherà sopra un rapporto che presenterà l'Amministrazione.

Quindi io pregherei la maggioranza della Commissione di voler consentire che dal Consiglio di disciplina sia escluso il sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Allora, fermo stante il primo alinea dell'articolo 67 proposto dalla Commissione, che ho letto porrò ai voti come emendamento alla composizione del Consiglio, di cui nell'articolo stesso quale era proposto dalla Commissione, la composizione del Consiglio come è proposta nel disegno ministeriale, che rileggo:

1. del meno anziano presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, che lo presiede;

2. del meno anziano presidente di sezione del Consiglio di Stato;

3. del meno anziano presidente di sezione della Corte di appello di Roma;

4. del regio avvocato generale erariale;

5. del meno anziano presidente di sezione della Corte dei conti.

Questo Consiglio è convocato dal ministro, dal quale dipende l'impiegato deferito al suo giudizio.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 67 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 68.

Non possono far parte dei Consigli di disciplina i congiunti ed affini dell'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare fino al quarto grado civile inclusivamente.

Qualora per legittimo impedimento alcuno dei membri del Consiglio di disciplina non possa prendervi parte, lo sostituirà di diritto il funzionario che legalmente è chiamato a farne le veci, o, secondo i casi, quegli che è designato dal criterio dell'anzianità, giusta i tre articoli precedenti.

Chi convoca il Consiglio indica pure un funzionario che terrà l'ufficio di segretario.

(Approvato).

Art. 69.

All'impiegato sottoposto al giudizio si dà comunicazione in iscritto dei fatti che gli sono imputati, stabilendo il tempo necessario per presentare, anche in iscritto, la sua difesa.

Il presidente del Consiglio di disciplina, visti gli atti, li comunica a quello dei membri di esso, che egli designa a relatore, ed avvisa l'impiegato sottoposto al giudizio, del giorno, dell'ora e del luogo della riunione del Consiglio.

Nei quattro giorni interi, che precedono quello destinato alla riunione, l'impiegato ha facoltà di leggere tutti gli atti che hanno dato luogo al procedimento, di prendere note ed appunti, e di presentare o richiedere nuovi documenti.

(Approvato).

Art. 70.

Radunato nel giorno fissato il Consiglio in seduta aperta per i soli impiegati, il relatore fa la esposizione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento e delle giustificazioni anche per iscritto.

Quando il Consiglio lo creda necessario, può delegare uno dei suoi membri a procedere a inchiesta intorno a determinate circostanze di fatto, in contraddittorio, occorrendo, dell'impiegato. I verbali relativi saranno uniti agli atti.

L'impiegato è ammesso ad esporre le sue giustificazioni; dopo di che gli estranei, l'impiegato ed il segretario del Consiglio si ritirano.

(Approvato).

Art. 71.

Il Consiglio può sempre, quando lo creda necessario, rinviare ad altra adunanza la continuazione del procedimento, o richiedere nuove informazioni, fissandone il termine.

(Approvato).

Art. 72.

Ove l'impiegato non si presenti, e non ne consti il legittimo impedimento, il Consiglio, tenuto conto delle giustificazioni che fossero state presentate, potrà deliberare non ostante l'assenza del medesimo, facendone menzione nel processo verbale.

(Approvato).

Art. 73.

Immediatamente dopo chiusa la seduta, ai termini dell'articolo 70, il presidente formola i quesiti: 1. se l'impiegato sottoposto al giudizio sia colpevole dei fatti addebitatigli; 2. nell'affermativa, se e quale punizione gli si debba infliggere.

Il Consiglio non può deliberare sopra nessun'altra questione.

(Approvato).

Art. 74.

Su ciascuna questione vota prima il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina, ed in ultimo il presidente.

La votazione ha luogo a voti palesi; il voto della maggioranza assoluta costituisce la proposta del Consiglio.

Tale proposta sarà sottoscritta da tutti i membri del Consiglio e dal segretario, e sarà notificata all'impiegato, il quale avrà diritto di presentare le sue osservazioni. Proposta e osservazioni si trasmettono al ministro da cui l'impiegato dipende, per le sue decisioni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nel primo comma dell'art. 81 del Ministero, corrispondente al 74 (77) della Commissione, sarebbe

bene, e richiamo su ciò l'attenzione del signor ministro, di aggiungere che il meno anziano non sia solamente in ordine di nomina, ma in ordine di nomina e di grado; perchè potrebbe darsi che il meno anziano di nomina, si trovi di grado superiore, nel quale caso il grado vince l'anzianità di nomina, il che non sarebbe se eguale fosse il grado, chè in questo caso vince l'anzianità di nomina.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo con l'onorevole ministro; che cioè nel primo alinea invece di dire: « il meno anziano in ordine di nomina » si debba dire: « il meno anziano in ordine di nomina e di grado ».

Chi approva questa modificazione è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 74 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

TITOLO VI.

Delle punizioni.

Art. 75:

Le punizioni degl'impiegati civili sono:

1° La censura;

2° La sospensione: di primo grado, da tre giorni a un mese, e di secondo grado, da un mese e un giorno a tre mesi;

3° La revocazione;

4° La destituzione.

Tutte queste punizioni saranno annotate nei registri di matricola.

(Approvato).

Art. 76.

S'incorre nella censura:

a) per negligenza;

b) per ingiustificata assenza dallo ufficio, o per ingiustificato ritardo a ritornarvi dopo scorso il congedo, l'una o l'altro maggiore di tre giorni;

c) per violazione delle disposizioni contenute negli articoli 9, 13 e 14 della presente legge;

d) per accettazione di doni od altra utilità da parte dei propri dipendenti;

e) per irregolare condotta.

(Approvato).

Senatore PATERNOSTRO. Domando di parlare sulla soppressione dell'art. 85.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. È stato fuso in un altro articolo.

Senatore PATERNOSTRO. Sì, ma cambiandone la sostanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Io sarei disposto a proporre l'art. 85 del progetto ministeriale, almeno in parte, perchè mi sembra enorme che si tolga ai capi di servizio, specialmente nelle provincie, qualsiasi mezzo disciplinare per punire le lievi mancanze degli impiegati.

Avverta bene il Senato che i rappresentanti del Governo nelle provincie non avrebbero nessun mezzo a loro disposizione se si togliesse loro la potestà di infliggere persino la censura che è il mezzo per punire le più lievi infrazioni alla disciplina; come mai si può pretendere che il prefetto proponga al ministro, volta per volta, una censura per un impiegato il quale, ad esempio, ha ritardato a venire all'ufficio od ha prolungato la sua assenza oltre il tempo concessogli?

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARGONI. Ha ragione l'on. relatore della Commissione quando dice che quell'articolo è già stato trasfuso, per gran parte, in altri; perchè effettivamente il secondo paragrafo è testualmente riferito nell'art. 79 della Commissione; il terzo paragrafo è riferito nel suo art. 81.

Ha altrettanto ragione l'on. Paternostro quando dice che la soppressione tocca una parte molto importante del primo paragrafo, perchè ha l'effetto di togliere ai capi di ufficio compartimentali e provinciali ogni diritto di censure sugli impiegati da essi direttamente dipendenti.

Io però non insisterei per la conservazione di questa facoltà, qui, nell'art. 85 del disegno ministeriale; perchè vedo che incontreremo

l'opportunità di occuparcene all'art. 80, nel quale è detto « che la censura e la sospensione di primo e secondo grado sono inflitte con decreto del ministro da cui l'impiegato dipende ».

A me pare che là sia la vera sede per dire che la censura è riservata anche ai capi degli uffici provinciali.

Se l'on. Paternostro crede, sarà quello il momento che potremo far ciò; e quindi aderiamo ora alla soppressione dell'art. 85.

Senatore PATERNOSTRO. Accetto.

PRESIDENTE. Non vi è quindi alcuna proposta perchè il senatore Paternostro desiste dal riprendere l'art. 85 del progetto ministeriale.

Possiamo procedere ora all'art. 77.

Art. 77.

S'incorre nella sospensione di primo grado:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura;

b) per insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

c) per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di senso morale e di rettitudine, o tolleranza di gravi abusi.

(Approvato).

Art. 78.

S'incorre nella sospensione di secondo grado:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione;

b) per danni arrecati agl'interessi dello Stato od a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivati da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

c) per inosservanza del segreto di ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta anche nei casi preveduti nello articolo precedente, quando la mancanza abbia carattere di maggiore gravità.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Io domanderei alla Commissione se non credesse opportuno che alle parole: « di maggiore gravità » si sostituissero le altre: « di straordinaria gravità ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ac-

cezziamo la proposta fatta dal senatore Puccioni.

PRESIDENTE. Sta bene; nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Puccioni, vale a dire che alle parole: « di maggiore gravità » colle quali si chiude quest'articolo siano sostituite le seguenti: « di straordinaria gravità ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 78 che ho letto colla modificazione testè approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 79.

L'impiegato contro cui è applicata la pena della censura o della sospensione, ha diritto che le sue giustificazioni sieno annotate nel registro di matricola e al medesimo allegate.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Io intendo lo spirito che anima questo articolo; ma non intendo abbastanza la portata della disposizione che vi è scritta.

Di grazia, che cosa si vuol fare? Si vuole che nel foglio di matricola vi sia la censura e la risposta?

Se è così; la cosa mi pare nuova e abbastanza strana. Quando s'infligge la censura ad un impiegato per un dato motivo, che deve essere specificato, lì sotto vi deve essere scritto anche quello che dice l'impiegato in confutazione del motivo della censura? Forse non intendo abbastanza quello che si vuole con questo articolo 79 del progetto.

Uno schiarimento probabilmente rimuoverà dall'animo mio qualunque dubbio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io richiamo all'onore senatore Finali l'articolo 45 del progetto che era stato votato dal Senato. In quell'articolo era detto: « I motivi della proposta di sospensione sono comunicati prima all'impiegato, il quale, entro il tempo assegnatogli,

potrà dare in iscritto le sue giustificazioni che devono essere presentate, ecc., ecc. ».

Poi c'è l'art. 85 del nuovo progetto ministeriale, articolo che abbiamo soppresso, per riproporne il primo capoverso che accettiamo, e farne materia dell'articolo in discussione. Nell'articolo 85 ministeriale, al primo capoverso è scritto:

« L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni sieno annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo ».

Ora dirò all'on. senatore Finali come, sviluppando meglio il concetto degli antichi progetti, lo si sia meglio affermato nel nuovo.

Premetto una dichiarazione. Nello studio che fu fatto dalla Commissione, si restrinsero alcune delle guarentigie che il disegno ministeriale stabiliva a favore degli impiegati; perchè esse parvero alla maggioranza di essa eccessive, specie perchè ne sarebbe venuta soverchia pubblicità, e si sarebbe corso pericolo d'inciampare nel male della moderna teatralità dei dibattimenti in materia penale. La minoranza, pur mantenendo la propria opinione contraria, tenne fermo però sopra alcuni punti.

Indi, la Commissione, unanime, giudicò importante il serbare all'impiegato, contro cui sia stata applicata la pena della censura o della sospensione, il diritto di tenere perpetuamente allegate al suo registro di matricola, le proprie giustificazioni. Nell'ammettere costoso pensiero, peraltro, si seguì il disegno ministeriale.

La disposizione forma materia di articolo separato, appunto perchè riguardante le diverse pene disciplinari; se così non si fosse fatto, si sarebbe dovuto ripeterla in più articoli.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Proprio per l'abitudine che ho delle cose amministrative, non mi so persuadere che contemporaneamente nella matricola di un impiegato, sia scritto: il tal dei tali ha meritato la censura per questo e questo; e che sotto a questa censura l'impiegato possa dire: no signore, io non l'ho meritata per questo e questo.

E che tutto ciò resti nel medesimo atto, non lo capisco.

Che un impiegato prima di essere censurato, possa essere chiamato a giustificarsi, e a dire

che non ha meritato la censura, va bene; ma dopo che, non ostante le sue giustificazioni, gli è inflitta la censura, mettere a pari condizioni l'atto dell'autorità, che lo ha riputato meritevole di censura, e la sua giustificazione, che equivarrebbe ad una protesta, è qualche cosa che non entra nei miei criteri amministrativi.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone di fondere in un articolo che prenderebbe poi il numero di 79 od altro, secondo il coordinamento, sia ciò che è detto in questo art. 79, sia ciò che è detto nell'art. 80 della Commissione, che è del tenore seguente: « La censura e la sospensione di primo e secondo grado sono inflitte con decreto del ministro di cui l'impiegato dipende ».

In sostanza l'articolo che il signor ministro propone direbbe così: « La censura è inflitta per iscritto dal capo dell'Amministrazione centrale per gli impiegati ministeriali e dai capi degli uffici provinciali e compartimentali per i rispettivi impiegati.

« Le sospensioni di primo e secondo grado sono inflitte con decreto del ministro da cui l'impiegato dipende. La censura toglie il diritto per un anno a domandare il congedo; salvo motivi gravissimi ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Gli articoli allora sono tre...

PRESIDENTE. Sono fusi insieme per modo di dire, ma c'è una differenza.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*... Io domando al signor ministro se egli propriamente voglia recedere da quella parte del suo articolo 75, che forma la materia dell'art. 79 della Commissione; cioè, se voglia eliminato il diritto dell'impiegato di far annotare, com'egli, il signor ministro, proponeva, le proprie giustificazioni sul registro di matricola, e di averle allegate al medesimo.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Recedo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La seconda domanda è, se il signor ministro declina la competenza di giudicare egli, anche per la censura, riservando a sè soltanto la competenza per la sospensione.

La Commissione non insiste nel volere attri-

buire al signor ministro una potestà che egli non vuole accettare.

Spiego per altro il perchè era stata fatta la nostra proposta.

Non si tratta di una censura che si risolve in un avvertimento, in un biasimo, degno soltanto di potere e dover formare materia delle note informative. Si tratta di una vera ed effettiva pena che si infligge, la quale pena, come tutte le altre, dà titolo a punizione più grave, nel caso di recidiva. E ci sono parecchi articoli i quali prevedono e determinano le conseguenze della censura.

La Commissione però aveva deferito tutta la competenza al ministro, in vista del fatto che la sua maggioranza ordinava i Consigli di disciplina molto più ristrettamente che non facesse il progetto ministeriale.

Io riconosco che, essendosi con la votazione odierna, in ordine alla composizione di tali Consigli, allargata la loro base, e mantenute tutte le garanzie, gli inconvenienti della potestà data ai capi delle amministrazioni locali potrebbero essere minimi; tanto più che non si tratterà dell'esercizio di una vera giurisdizione, ma solamente di decretazioni che son conseguenza del parere del Consiglio di disciplina, ove, contr'esso, non si sia prodotto reclamo, o, questo prodotto, sia stato reietto dal ministro; del che gli dà espressamente competenza l'ultima parte dell'art. 74 (77).

Quindi, personalmente, io non mi opporrei al concetto di emendamento del nostro art. 80.

Rimane l'affare dell'annotazione delle giustificazioni nel registro di matricola dell'impiegato condannato.

Io, anche qui parlando personalmente, ci terrei al mantenimento dell'art. 79, tanto più che mi è parso si sia esagerato il concetto dell'annotazione.

Non si tratta di un atto destinato ai pubblici archivi, bensì di un atto d'interna amministrazione, il quale tratta delle colpe di alcuni funzionari.

Ora, l'autorizzare per legge che, a lato non già della sentenza ma della matricola dell'impiegato, si faccia un accenno qualsiasi delle giustificazioni del condannato, e le si alleghino, come avviene nei processi dei tribunali ordinari penali dei quali fan parte integrale le discolpe e i documenti di difesa; io giudico sia

una garanzia di più, giovevole agl'impiegati e di ammonimento ai giudici.

Ma la Commissione non ne fa una questione; in conseguenza si rimette al Senato circa alla chiesta eliminazione dell'art. 79.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego il mio amico Majorana di riflettere che se si togliesse ai capi di servizio anche la facoltà della censura ne risentirebbe grave danno la disciplina ed il buon andamento dell'amministrazione.

E poi nell'atto pratico che cosa accade?

Quando un capo di servizio infligge una punizione, se volete anche che ne riferisca al ministro, il dilemma è semplice.

Il ministro non può dar torto al capo servizio; e se gli dà torto allora lo mette in una condizione difficile verso l' inferiore.

Dunque non serve ad altro che a far perder tempo al ministro, e lede in certo modo la disciplina.

Per quello che riguarda le Amministrazioni provinciali, essendo il ministro lontano, a chi deve credere?

Deve credere al prefetto, ai capi servizio? Guai se non fosse così!

Quindi a me sembra utile lasciare che questa lieve punizione disciplinare, sia inflitta da coloro che sono meglio in condizioni di giudicare.

Passiamo all'altra parte, cioè al diritto che si vorrebbe accordare all'impiegato di far prendere nota nel registro di matricola delle sue giustificazioni.

Ma anche in questo, onor. mio amico...

Senatore MAJORANA-CATALABIANO, *relatore*. È nel suo progetto...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. E lo correggo io stesso: non v'è niente di perfetto a questo mondo.

Perchè veda, per quanto ci si ponga studio, a che queste specie di leggi non risentano della burocrazia, ed ella che è stato ministro deve saperlo quanto me, qualche cosa vi scappa sempre dentro. E gl'inconvenienti non si possono evitare se non nel corso della discussione.

Ma veniamo al fatto pratico: Ella vuolè che la risposta dell'impiegato punito sia messa nel

registro, affinchè insieme all'accusa si tenga conto della difesa.

Ed io faccio un dilemma molto semplice: O la difesa dell'impiegato è efficace, ed allora meglio che dargli il diritto d'iscriverla o di farne prender nota in un registro, è logico che intorno e in base ad essa il ministro provveda e disponga; o la sua giustificazione è senza valore, ed allora la iscrizione di essa nel registro non può produrre nessuno effetto.

Onorevole amico, la cagione per cui io abbandono questa proposta che era mia, è perchè a me sembra inutile di far tre articoli che riguardano questa disposizione; e vorrei sapere se la Commissione fosse disposta a fondere insieme i tre articoli.

Circa poi alla forma da dargli, se la Commissione vorrà apportarvi qualche modificazione, sarò lieto d'accettarla.

PRESIDENTE. Prima dunque si era proposto di sostituire ai due articoli 79 e 80 una formola nuova. Ora invece si propone di sostituire ai 3 articoli 79, 80 e 81 un solo articolo.

Leggo in conseguenza l'art. 81 che ancora non è stato letto:

Art. 81.

La censura e la sospensione tolgono per un anno il diritto a domandare congedo, salvo motivi gravissimi.

La formola nuova già la lessi ed abbraccia in sè una parte dell'art. 75 del progetto ministeriale, che fu soppresso.

La formola nuova è questa:

La censura è inflitta per iscritto dal capo dell'Amministrazione centrale per gl'impiegati dei Ministeri e dai capi degli uffici provinciali e compartimentali, per i rispettivi impiegati.

Le sospensioni di primo e secondo grado sono inflitte con decreto del ministro da cui l'impiegato dipende. Tanto la censura, quanto la sospensione tolgono il diritto per un anno ad ottenere il congedo, salvo casi gravissimi.

Mi permetto di fare osservare, se è lecito, che pur fondendo quei tre articoli in uno solo con questa nuova formola se ne ometterebbe qualche disposizione. Per esempio quella che anche la sospensione, come voleva il progetto della Commissione, toglieva il diritto al congedo

per un anno; ora questa nella nuova formola è omessa. È omessa a ragione veduta o per dimenticanza?

Senatore CALENDÀ V. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ V. A me parrebbe più logico che, invece di raggruppare le tre disposizioni in un articolo solo, si sceverasse quella che riguarda l'autorità che può infliggere una delle pene disciplinari dall'altra che enuncia gli effetti delle pene stesse. Quindi si dica in un articolo quali autorità possono infliggere la censura, quali la sospensione; e nell'articolo successivo si parli degli effetti, delle conseguenze penali che derivano dalla censura e dalla sospensione.

PRESIDENTE. Rileggo dunque la nuova formola:

Invece degli articoli 79, 80, 81 sarebbe proposto questo:

« La censura è inflitta per iscritto dal capo dell'Amministrazione centrale per gl'impiegati dei Ministeri e dai capi degli uffici provinciali e compartimentali per i rispettivi impiegati. Le sospensioni di primo e secondo grado sono inflitte con decreto dal ministro da cui l'impiegato dipende. Tanto la censura, quanto la sospensione tolgono il diritto per un anno ad ottenere il congedo, salvo casi gravissimi ».

Non essendovi altre proposte, e nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'articolo 79 nell'ultima sua dizione che ho letto e che sostituirebbe gli articoli 79, 80 e 81 in discussione.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora continueremo l'enumerazione antica, salvo poi a coordinarla dopo.

Art. 82.

La sospensione porta la perdita dello stipendio da una metà a due terzi; non esonera però dal servizio, salvo che sia altrimenti dichiarato.

Durante la sospensione, l'impiegato non può essere ammesso agli esami di promozione, nè altrimenti essere promosso.

(Approvato.)

Art. 83.

Sarà immediatamente sospeso e, durante la sospensione, esonerato dal servizio, l'impiegato,

contro il quale sia spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione, o egli sia sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, potrà essere decretata la sospensione e l'esonerazione dal servizio.

Durante la sospensione, gli sarà corrisposta la quota di stipendio nella misura determinata nel precedente articolo.

(Approvato.)

Art. 84.

Riportando sentenza di assoluzione, l'impiegato cessa di essere considerato come sospeso, e riacquista il diritto alla parte dello stipendio stata ritenuta, riprendendo il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

L'impiegato potrà essere sottoposto al Consiglio di disciplina per gli eventuali provvedimenti, non ostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione; od ordinanza di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè insufficienti gl'indizi di reità; o sentenza od ordinanza che dichiara il fatto imputato non costituire un reato a termini di legge; o dichiara prescritta o altrimenti estinta l'azione penale; ovvero non siasi potuto procedere, o siasi arrestata l'azione, per difetto, o desistenza, di istanza privata.

Nel caso di sottoposizione a Consiglio di disciplina, secondo la statuizione del ministro, sarà sospesa, in tutto o in parte, l'applicazione della prima parte di questo articolo.

Quando, in seguito al parere del Consiglio di disciplina, il ministro riconoscerà che l'impiegato non ha demeritato verso l'Amministrazione, questi riacquista il diritto alla parte di stipendio ritenuto, e riprende il suo posto nel ruolo di anzianità. Se invece è inflitta la censura, non gli compete risarcimento di stipendio, e non gli gioverà agli effetti di anzianità, il tempo della sospensione: salve le pene maggiori nei casi di colpa più grave.

PRESIDENTE. Signor relatore, non le pare che al terzo comma sarebbe meglio dire: « Quando l'impiegato sia sottoposto a Consiglio di disciplina per deliberazione del ministro », invece di dire: « Nel caso di sottoposizione a Consiglio di disciplina, secondo la statuizione del ministro? ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di poter dare un chiarimento sopra una modificazione di forma, a cui mi invitava il signor presidente, e prego anche il collega Puccioni di porre attenzione alle mie brevi parole.

A rigore, potrebbero restare le parole: « secondo la statuizione del ministro »; le quali non sono adoperate per significare che il decreto del ministro manda al Consiglio di disciplina, ma per lasciare al ministro la potestà, inviando l'impiegato al Consiglio di disciplina, di sospendere, in tutto, od in parte, l'applicazione del primo comma dell'art. 84 (85), che dispone, a favore dell'impiegato assoluto, la reintegra in tutte le sue competenze, quali erano nel giorno delle sua sospensione.

Ora, il dire: « secondo la statuizione del ministro », significa che il ministro può reintegrare l'impiegato nello stipendio e nelle funzioni, può non reintegrarlo nell'anzianità, o in altro, può non reintegrarlo in nulla e aspettare il voto del Consiglio di disciplina.

Quindi, la statuizione del ministro qui è indicata come la manifestazione di una potestà di giudicare che egli ha sulla reintegra in tutto od in parte da accordare all'impiegato, attuando o limitando l'applicazione del primo comma dell'articolo, o anche sospendendolo del tutto. La statuizione equivale a sentenza provvisoria. Tale è stato il nostro pensiero.

Alla parola statuizione per altro, potrebbe sostituirsi un'altra, deliberazione ad esempio.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Ho da proporre vari emendamenti. A me pare che questo articolo cominci con una formola assai infelice e che sarebbe meglio sostituirgli questa: « L'impiegato che sia stato assolto cessa, ecc. ». Io credo che il capoverso dell'articolo ministeriale sia preferibile, e per la sostanza e per la forma a quello della Commissione.

Dico per la sostanza e per la forma perchè la proposta del ministro con molta concisione riassume tutti i casi nei quali può farsi luogo al Consiglio di disciplina di fronte all'impiegato che non sia stato condannato; mentre quella

lunga enumerazione dei casi che si trova negli articoli della Commissione mi sembra che ingeneri confusione.

Un terzo emendamento, e questo è di pura forma proporrei all'ultimo paragrafo, là dove si dice: « quando in seguito al parere del Consiglio di disciplina il ministro riconosca che l'impiegato non ha demeritato verso l'Amministrazione ». Credo sarebbe più chiaro e più semplice dire: « quando il ministro riconoscerà che non è luogo a punire l'impiegato ».

Finalmente nell'ultima parte dell'ultimo capoverso si parla di risarcimento di stipendio. Ora la parola *risarcimento* è assolutamente *impropria* e bisogna sostituirvi quella vera di *restituzione*.

Queste sono le proposte che io sottopongo al Senato, e voglio sperare che la Commissione, almeno nella massima parte, le riconosca giuste ed il signor ministro le accetti.

PRESIDENTE. Riassumo le proposte del senatore Puccioni. Il primo alinea si dovrebbe cominciarlo così: « L'impiegato che sia stato assoluto cessa di essere considerato, ecc. »

Il resto come nel progetto.

Al secondo alinea sostituire il secondo alinea del progetto ministeriale che è il seguente:

« Se invece la sentenza o l'ordinanza avrà dichiarato insufficienti gl'indizi di reità, o non costituire il fatto imputato un reato a termini di legge, o prescritta, o in altro modo estinta l'azione penale, l'impiegato è sottoposto al Consiglio di disciplina, per gli eventuali provvedimenti ».

Al terzo alinea, come si è già detto, sostituire questa formola: « Quando l'impiegato sia sottoposto al Consiglio di disciplina, secondo la deliberazione del ministro, sarà sospeso ».

Il resto è uguale.

Al quarto alinea dove dice: « il ministro riconoscerà che l'impiegato non ha demeritato verso l'Amministrazione, questi riacquista, ecc. »

Ed in ultimo in questo stesso quarto alinea dire invece: « di risarcimento » « restituzione di stipendio ».

Senatore CALENDIA V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDIA V. Avevo chiesto la parola per presentare un'altra relazione del terzo comma di questo articolo; ma letto l'emendamento del senatore Puccioni, io mi permetto

di accennare a qualche cosa che potrebbe essere più ampiamente svolta dalla Commissione.

La proposta del senatore Puccioni non è solo di forma ma è anche di sostanza.

Secondo il progetto della Commissione, allorchè è intervenuta una sentenza di assoluzione per determinate ragioni, il ministro può sottoporre al Consiglio di disciplina il funzionario allo scopo di fargli perdere lo stipendio; invece secondo la proposta del senatore Puccioni - la quale già era nello schema ministeriale - è obbligatoria in quei determinati casi la sottoposizione dell'impiegato assolto al Consiglio di disciplina. C'è dunque cotesta prima questione che è sostanziale; e che io risolverei secondo intende la Commissione, sottraendo l'impiegato alla *necessità* del giudizio disciplinare, e della convenienza di questo lasciando arbitro il ministro.

Quanto poi alla forma mi pare avere la Commissione detto nella relazione che la locuzione risponde a quella del Codice penale là dove prevede i diversi casi di sentenze od ordinanze di assoluzione o di non luogo a procedere, i quali non inducono la certezza della innocenza dell'impiegato; sola ipotesi, in cui l'impiegato dev'essere sottratto ad ogni altro procedimento disciplinare, e reintegrato nella pienezza dei diritti suoi.

In tutti quegli altri casi l'assoluzione avvenuta o per insufficienza di indizi, o per prescrizione di azione penale, o perchè il fatto non costituisce reato, pur essendo forse una infrazione grave alle leggi dell'onore, o perchè mancò, o si rinunciò alla istanza privata di punizione, la Commissione, a ragione reputa dovere essere salva al ministro la facoltà di sottoporre al Consiglio di disciplina il funzionario.

La locuzione è un po' lunga, ma prevede tutti i casi per cui il funzionario pur assoluto non può presentarsi a testa alta fra i suoi colleghi e di fronte al Governo, ed affermarsi ancora quell'uomod'onore, che per lo innanzi fu, e li prevede meglio che non faceva lo schema ministeriale.

Le differenze dunque sono due: si prevedono con la redazione dell'articolo proposto dalla Commissione tutti i casi di una assoluzione che non purghi assolutamente da ogni macchia l'imputato; si rende potestativo, non obbliga-

torio, l'invio al Consiglio di disciplina del funzionario assolto.

La ragione poi perchè aveva chiesto di parlare è per presentare una diversa redazione del terzo comma di questo articolo. Deve essere detto: « nel caso di sottoposizione a Consiglio di disciplina, secondo la statuizione del ministro, sarà sospesa in tutta o in parte, ecc. » io proporrei la seguente: « quando l'impiegato sarà sottoposto a Consiglio di disciplina, il ministro può sospendere in tutto o in parte l'applicazione della prima parte di questo articolo ».

È locuzione che nulla muta al concetto della Commissione, e il rende in forma più piana e però la raccomando all'accoglimento del Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io credo che l'art. 84 nella sostanza non sia diverso dall'articolo 92; ma veramente è così lungo che se fosse un po' accorciato farebbe bene all'economia della legge.

È certo che la sanzione scritta nel progetto del ministro risponde alla divisione dei poteri. Quando il potere giudiziario procede contro un impiegato, è certo che l'azione pubblica deve avere il suo corso e che l'impiegato cade sotto una condizione di sospetto. Ma per la regola che nessuno è reo sino a quando non sia condannato, gli si dà un trattamento di sospensione e perde una parte del suo stipendio, perchè è pure allontanato temporaneamente dal servizio.

Quando il potere giudiziario ha compiuto il suo ufficio, l'impiegato può aver ottenuta sentenza di non condanna per tutti i casi contemplati analiticamente nell'articolo della Commissione. Vi può essere, per esempio, l'assoluzione per non esistenza di reato, ed allora l'onore dell'impiegato è salvo; ma rimane sempre la questione d'imprudenza, di colpa, di negligenza, la quale è tutta d'indole amministrativa: fa parte di un secondo statuto, che grava sulla responsabilità dell'impiegato, che sa che bisogna non offendere la legge, e compiere i doveri d'ufficio.

E quindi è certissimo che questa seconda accusa non ha nulla che vedere col giudicato penale, irrevocabile.

Il processo penale servirà solamente a dare prova per vedere: se quei fatti costituiscano specie di negligenza, di colpa, d'imprudenza.

E badate che queste questioni di colpa, di negligenza, di responsabilità civile possono trovar luogo anche nel giudizio penale, perchè spessissimo la parte civile, non ostante l'assoluzione dell'accusato può anche domandare il pagamento dei danni, non per il reato, ma per gli elementi di colpa risultati dal giudizio. Anche in questo caso rimane integro il diritto disciplinare dell'amministrazione.

Ma si è detto: altra cosa è la sentenza che entra nel merito dei fatti, dalle sentenze che sono fondate sopra altre ragioni, per le quali l'azione penale sia esaurita. La conseguenza è sempre questa: che il potere esecutivo, che non si può metterè al posto del potere giudiziario, dovrà valutare i fatti che non hanno dato luogo alla condanna, sempre col criterio della possibile negligenza; della mancanza di quei criteri di onore, di lealtà e di dovere ufficiale. Quindi pare a me che abbia ragione il collega Puccioni quando dice: Io dico: abbreviate quest'articolo, e fate un articolo in cui si dica: terminata l'accusa con sentenza, che non sia di condanna, rimane sempre all'amministrazione il potere disciplinare che darà luogo a speciale giudizio.

Così grandissima parte di quest'articolo cadrebbe e sarebbe cosa buona, perchè non vi è cosa peggiore delle leggi fatte con la causistica legale, caso per caso; osservando questo sistema vi è il pericolo che volendo tutto numerare, qualche numero potrà sfuggire. Non potendosi avere una redazione che dia questo buon carattere alla legge che dev'essere chiarissimo, preferirei l'articolo ministeriale a quello della Commissione.

Senatore PUCCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI. Quando io ebbi testè l'onore di parlare al Senato, accennai che nel secondo emendamento che io proponeva non si racchiudeva soltanto una questione di forma. Dissi che tra il progetto del Ministero ed il progetto della Commissione vi era anche una differenza di sostanza.

Questa differenza io non l'ho spiegata; l'ha spiegata benissimo il mio egregio amico il senatore Calenda, al quale però io debbo dare

una spiegazione. Egli ha osservato che le differenze tra le due proposte sono le seguenti:

Prima di tutto l'articolo del Ministero limitava l'obbligo di sottoporre l'impiegato al Consiglio di disciplina, quando si trattasse di sentenza assolutoria che fosse stata pronunciata, o per insufficienza d'indizi, o per essersi riconosciuto che il fatto non costituiva reato, mentre il progetto della Commissione è assai più largo perchè non vi si fa questa restrizione.

Or bene, è appunto per ragioni di tal differenza che ho proposto si ritorni al testo ministeriale. Avvegnachè io mi chiedo se sia giusto sottoporre l'impiegato al Consiglio di disciplina quando si abbia una sentenza assolutoria per difetto di prove o perchè il fatto non costituisce reato.

Immaginate che sia addebitato ad un impiegato un reato e che dal dibattimento risulti che non egli ma un altro individuo lo ha commesso!

Colla formola della Commissione si va a questo inconveniente, di ammettere che l'impiegato sia sottoposto al Consiglio di disciplina in quel caso; con quella data dal ministro questo inconveniente si elimina, quando si limitano i casi di sottoposizione al Consiglio ad assoluzione derivante o da insufficienza d'indizi o dal non costituire il fatto un reato.

Ho così spiegato il perchè preferisco la formola del Ministero a quella della Commissione.

Rispetto poi alla seconda differenza che consiste nell'essere secondo il progetto del Ministero obbligatorio il sottoporre in ogni caso l'impiegato al Consiglio di disciplina, mentre secondo il progetto della Commissione ciò è facoltativo per il ministro, non esito a dichiarare che l'onorevole Calenda è nel vero: e aggiungo che mi sono fatto dovere di correggere in questa parte il mio emendamento, sostituendo alla obbligatorietà stabilita nel progetto ministeriale, la semplice facoltà.

Dette queste ragioni, credo aver giustificato l'emendamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo è lungo; ma veramente sarebbe stato meglio, che i suoi critici avessero precisato la parte, a loro giudizio, inutile o erronea.

Il collega Puccioni, per farlo più breve, trovò un mezzo, il quale di poco, del resto, toglie la lunghezza. Propone di sostituire al primo capoverso della Commissione, il primo capoverso del progetto ministeriale.

Ma procediamo cronologicamente. Il primo alinea dell'art. 92 ministeriale (prego il collega ed amico Puccioni di compiacersi di mettere attenzione a quanto rilevo) è accettato dal senat. Puccioni nella forma della Commissione, mutando, se non isbaglio, (io non ho in mano il suo emendamento), la struttura delle prime parole che propriamente appartengono all'articolo ministeriale. La Commissione delle parole « riportando sentenza di completa assoluzione » tolse la penultima « completa ».

Ora il senatore Puccioni domanda si dica: « l'impiegato che sia stato assoluto cessa ecc. ». E la Commissione accontenta il senatore Puccioni, accettando l'innocua nuova costruzione delle prime parole.

Si compiaccia però egli, il senatore Puccioni, di prepararsi alla pace.

La sostituzione, in fatti, del primo capoverso ministeriale al primo della Commissione domandata dal senatore Puccioni, non può essere accettata; ed ecco il perchè.

È lungo il capoverso secondo l'onor. senatore; ma l'onor. collega che gli sta vicino in questo momento, il senatore Calenda, ha detto testè che in quel capoverso non c'è parola da togliere, poichè esso rappresenta una serie di casi, dei quali nessuno deve sfuggire alla potestà, attribuita al ministro, di sottoporre l'impiegato al Consiglio di disciplina. Badi che noi abbiamo attribuito potestà al ministro, e abbiamo tolto noi la parola dovere, non ella colla sua proposta che richiama il capoverso ministeriale; ed ella, per questa parte, avrebbe dovuto dire: sono colla Commissione. Invece emenda un capoverso, e a poco a poco, senza avvedersene se ne viene nel campo della Commissione.

D'altra parte, domando io: con quale diritto, non che politico o giuridico strettamente, ma semplicemente etico, si può pretendere di escludere una sola delle facoltà ministeriali riferibili alle diverse ipotesi raccolte nel capoverso della Commissione, ed omesse in quelle del ministro?

Ella, invece di asserire, con frase generica, che nel nostro capoverso si ammettono dei casi per i quali non si deve dar potestà al ministro

d'inviare l'impiegato al Consiglio di disciplina; avrebbe fatto meglio, per illuminare me, non il Senato che è illuminatissimo, di dire quali, o quale soltanto, di tutte le ipotesi da noi previste fosse dovere di eliminare, perchè il ministro ne potrebbe abusare, mandando ingiustamente un impiegato al Consiglio di disciplina.

Leggiamolo il nostro capoverso: le ipotesi in esso rilevate sono quelle del codice, l'ha detto il signor senatore Calenda. Le richiamerò d'una in una.

« L'impiegato potrà essere sottoposto al Consiglio di disciplina per gli eventuali provvedimenti, non ostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione ».

Si sa, infatti, che la sentenza di assoluzione la danno principalmente i giurati: ma qualche volta è la coscienza pubblica che, in contrario, dice: l'assoluzione è ingiusta; lascia almeno qualche dubbio. Onde non si può, a chi è stato sottoposto al giudizio dei giurati, benchè liberato, dar sicurezza, non soltanto di riprendere l'ufficio con ogni maniera d'indennità, ma di non essere inviato, pel fatto che diede luogo al procedimento, al Consiglio di disciplina. Altrettanto è a notare pel caso di assoluzione da parte del magistrato penale. E a maggior ragione pel caso di ordinanza di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perchè insufficienti gli indizi di reità.

E qui chiamo l'attenzione del giurista Puccioni, perchè egli mi dica se sia lecito di conservare, come egli propone, il capoverso ministeriale in cui si parla di « sentenza che avrà dichiarato insufficienti gli indizi di reità ».

Domando io se, sotto il codice nostro, si riconosca, tra le forme di sentenza, quella in cui il giudice dichiara di assolvere per insufficienti indizi. Non è già che il pretore o il tribunale, o anche la Corte di appello, non possano assolvere, perchè manchi, o non è bastevole, la prova. Ma, quando gli indizi sono insufficienti, ciò sarà detto solo nelle motivazioni; e però la sentenza sarà sempre di assoluzione. E di vero, non si può andar dietro al processo, a sèguito di cui è venuta la sentenza; e però non si può giuridicamente affermare che la sentenza dichiara (perchè infatti non lo dichiara mai, nè lo può dichiarare) insufficienti gli indizi di reità.

Questo l'avevamo con altre procedure penali, specie del Napoletano, secondo cui si distin-

gueva il « consta », per l'affermazione della reità »; il « non consta », per l'insufficienza d'indizi, ma che però operava liberazione, e il « consta che non », per l'assoluzione a causa di comprovata innocenza.

Col codice vigente, così pei giurati, come pei magistrati, le sentenze non sono che di condanna « sì », o di assoluzione « no ».

L'ordinanza, invece, può dichiarare insufficienti gl'indizi di reità; e questo si è riconosciuto nel nostro emendamento: onde si è circoscritta l'ipotesi: « all'ordinanza di dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè insufficienti gl'indizi di reità ».

Indi si è accennato ad altre ipotesi alla « sentenza od ordinanza che dichiara il fatto imputato non costituire un reato a termini di legge ».

In quei casi l'assoluzione, in diritto penale, è assoluta, così nella forma della sentenza o dell'ordinanza, come nei motivi. Reato non esiste, ma la sentenza od ordinanza non esclude, che il fatto che diè causa al procedimento penale possa esser vero. E, di conseguenza, non è escluso, che il fatto medesimo possa essere materia di una grave mancanza contro l'ordine ufficiale, contro l'ordine morale, si da compromettere seriamente la rispettabilità del funzionario. E però non può non lasciarsi, anche per quei casi, il potere al ministro di sottoporre l'impiegato al Consiglio di disciplina.

Nel nostro capoverso combattuto, è anche l'inciso che autorizza il ministro ad inviare al Consiglio di disciplina l'impiegato che si trovi di fronte a sentenza od ordinanza che « dichiara prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, ovvero non siasi (contro di lui) potuto procedere, o siasi arrestata l'azione, per difetto, o per desistenza, di istanza privata ».

Ma, se è vero, ed è indiscutibile, che in tutte coteste ipotesi, il funzionario che ha avuto la disgrazia di sottostare ad un'accusa o di non vederla accesa per difetto di privata istanza, o arrestata per desistenza di parte offesa; naturalmente non si presenta con quella nettezza di fede, che pur dovrebbe avere e mantenere. E se, per fatti o sospetti di assai minor valore, il ministro ha pieno diritto di sottoporlo al Consiglio di disciplina: gli vogliamo negare cotal diritto, contro l'impiegato che si trovi nelle gravi condizioni, di pubblicamente conte-

stata rispettabilità od onorabilità, secondo il genere dell'imputazione?

A me pare quindi che il capoverso debba restare; salvo a mutare qualche parola che non alteri alcuna parte della sostanza; nel che, lo vede l'onor. Puccioni, io sono arrendevolissimo.

Secondo capoverso.

Pare che il concetto della Commissione sia ammesso da tutti. Si accetta la sostituzione alla parola: « statuizione », dell'altra: « deliberazione ». Si accetta anche la mutazione di costruito che suggerisce l'onor. Calenda.

Non rimane altra modificazione che la sostituzione chiesta dal senatore Puccioni nell'ultimo capoverso, alla parola: « risarcimento », dell'altra « restituzione ».

Potrei notare che, si restituisce ciò che fu dato o preso; invece si dà indennità, o si fa risarcimento, di ciò che doveva darsi e non fu dato. Ma siamo intesi nel significato; e si accetta la sostituzione della parola.

PRESIDENTE. Rimane ancora quello in seguito al parere del Consiglio di disciplina, il ministro riconoscerà che l'impiegato non ha demeriti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche alle parole « che l'impiegato non ha demerito », si consente siano sostituite quelle « che l'impiegato deve essere punito ». Così si rimette l'armonia coi termini usati negli articoli 26-27.

Ora, se era vero e calcolato il proposito dell'onorevole mio amico Puccioni, che cioè, ove non in tutto, ma almeno in parte, si accettassero le sue proposte di emendamento in ordine all'art. 84 (85), egli ne sarebbe stato pago; parmi che la parte già accettata debba avere qualche valore per contentarlo, comechè contesta parte, è presto detto, tocchi per nulla la sostanza.

Per altro, dove la divergenza è sostanziale, cioè nella chiesta sostituzione del primo capoverso ministeriale a quello della Commissione, tolleri che questa perseveri nel suo pensiero, e accetti egli la preghiera di accontentarsi di mantenerlo siccome l'abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni adunque propone di sostituire il secondo alinea del progetto del Ministero al secondo della Commissione; in-

vece la Commissione mentre accetta le altre proposte, non accetta questa sostituzione.

Senatore PUCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCIONI. Io potrei opporre moltissime osservazioni al mio onorevole amico il senatore Majorana, e gli potrei mostrare che molte delle sue osservazioni forse non sono giuridicamente esatte; ma non voglio abusare della pazienza del Senato, non voglio esporre me e l'emendamento mio ad una votazione che probabilmente non sarebbe favorevole, visto che la Commissione mi è contraria e presuppongo che mi sarebbe contrario anche l'onorevole ministro.

Quindi io ritiro il mio emendamento al secondo paragrafo, e ringrazio la Commissione della grande cortesia che mi ha usato accettando gli altri emendamenti i quali non sono di sostanza, ma di forma, e che, permettano che io lo dica, ho la coscienza che non peggioreranno la legge.

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti.

Il primo emendamento del senatore Puccioni consiste in ciò: nel primo alinea invece di dire: « riportando sentenza di assoluzione l'impiegato, ecc. », si dica: « l'impiegato che sia stato assoluto cessa, ecc. »; il resto come nel testo.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi al terzo alinea vi è un secondo emendamento proposto dal senatore Calenda.

Invece di dire: « Nel caso di sottoposizione a Consiglio di disciplina, secondo la statuizione del ministro, sarà sospeso, ecc. », si dica: « Quando l'impiegato sia sottoposto a Consiglio di disciplina il ministro può sospendere in tutto o in parte l'applicazione di questo articolo ».

Chi approva questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal signor ministro, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Abbiamo un altro emendamento del senatore Puccioni al quarto alinea e che consiste in questo: invece di dire: « Quando in seguito al parere del Consiglio di disciplina il ministro riconoscerà che l'impiegato non ha demeritato verso l'Amministrazione », si

dica: « Quando in seguito al parere del Consiglio di disciplina il ministro riconoscerà che l'impiegato non deve essere punito, questi, ecc. »; il resto identico.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente nello stesso ultimo alinea si propone di cambiare la parola: « risarcimento », in quella di « restituzione ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 84 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 85.

Salvo il caso di revoca o destituzione, l'impiegato condannato, con sentenza irrevocabile, a pena restrittiva della libertà personale, e sospeso finchè non abbia espiato la pena, con perdita dello stipendio nella misura che verrà determinata dal ministro su parere del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 86.

S'incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo alla sospensione di secondo grado;

b) per l'abbandono dell'ufficio in seguito a dimissione non ancora accettata;

c) per grave abuso di autorità;

d) per grave abuso di fiducia;

e) per vie di fatto contro un superiore in dipendenza di relazioni d'ufficio;

f) per inosservanza del segreto d'ufficio, con danno dello Stato, e dei privati;

g) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni;

h) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

2) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale od all'unità della patria.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. In questo progetto di legge vi è una molto provvida distinzione che non si trova nella legge delle pensioni degli impiegati civili del 1864, e che ha dato luogo ad una giurisprudenza non sempre conforme e concorde della Corte dei conti chiamata ad applicarla.

È la distinzione fra la revocazione e la destituzione.

Gli effetti dell'una e dell'altra sono chiaramente stabiliti. La destituzione fa sempre perdere la pensione, mentre la revocazione conserva ogni diritto alla pensione.

A mio avviso è questa una delle buone disposizioni che questo progetto di legge contiene.

Ma da questo nasce una incongruenza.

Ieri abbiamo dopo una vivace discussione riconosciuto che il dimissionario perde il diritto alla pensione; pare quindi a me che sarebbe logico e necessario più che opportuno, togliere all'art. 86 quel paragrafo della lettera *b*, che dice che s'incorre nella revocazione dall'impiego per l'abbandono dell'ufficio in seguito a dimissione non ancora accettata, poichè l'articolo seguente gli concederebbe, come a revocato, quel diritto a pensione, che ieri, come a dimissionario, non si volle concedere.

Io proporrei alla Commissione di vedere se non convenga togliere addirittura quell'inciso notato con la lettera *b*; nel quale appunto ieri l'onor. Pascale trovava argomento in favore della sua tesi, che non fu approvato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Richiamo l'attenzione del signor ministro, perchè preme alla Commissione di conoscere quale sia il divisamento di lui.

Intanto, all'onorevole Finali accennerò il motivo per cui la Commissione non apportò emendamento all'art. 94 del progetto ministeriale, e non propose la eliminazione della lettera *b*, pure avendo soppresso l'art. 66 che accordava il diritto alla pensione, anche a chi volontariamente si dimette.

La Commissione è venuta in quest'ordine di idee. Un impiegato, il quale anche per fare, non dirò ingiuria, ma atto di protesta contro i suoi superiori, contro il Governo, abbandona l'ufficio, è giusto sia contemplato nelle ipotesi della legge in cui sono esposte e punite le diverse contravvenzioni dei pubblici funzionari.

Chi poi volontariamente si dimette, non fa che esercitare un diritto; lo esercita bensì a proprie spese, perchè sa che non conserva il titolo alla pensione. Ma nessuno, nell'ordine morale e civile, gli può muovere rimprovero.

Chi, al contrario, abbandona l'ufficio, indiscutibilmente contravviene al proprio dovere.

Se, appunto perchè non si dà pensione al dimissionario volontario, eliminiamo la sanzione contro chi abbandona l'ufficio in seguito a dimissione non ancora accettata; riconosco ben volentieri che potrà seguire questo, che cioè, mentre il dimissionario il quale non abbandona l'ufficio, perde, col decreto di accettazione il titolo alla pensione, quello poi che l'abbandona avrà bensì applicata la pena della revocazione dall'impiego, ma in pari tempo si guadagnerà la pensione. La lettera *b* quindi, può dirsi, lo incoraggia ad abbandonare l'ufficio, perchè, se egli perde nell'ordine morale, guadagna nell'ordine materiale.

Noterò, invece, che in un certo numero di casi, è inutile la lettera *b*; perchè, a quel funzionario che abbia diritto a pensione, e la perderebbe con l'accettazione della volontaria dimissione, non vi sarà ministro che, potendolo punire col fargli perdere la pensione, esiterà di notificare l'accettazione pura e semplice della dimissione; il ministro non si darà il lusso di applicare una revocazione che dà titolo a pensione.

Ma vi sono tutte le altre ipotesi che, nell'ordine delle volontarie dimissioni, costituiscono il maggior numero, vale a dire quelle degli impiegati che fanno di non aver diritto a pensione o indennità, perchè manca loro il tempo del servizio, per l'una, nonchè per l'altra.

Ora, se togliete la sanzione, che è l'arme del Governo contro chi arbitrariamente abbandona il servizio, la conseguenza sarà questa: che tutti coloro i quali non possono essere puniti, coll'accettazione pura e semplice di una dimissione che fa perdere il titolo a pensione

o a indennità che essi mai potrebbero avere ancorchè chiedessero o ottenessero il collocamento a riposo; tutti costoro preferiranno il sistema dell'abbandono dopo la dimissione, anzichè quello di attendere il decreto di accettazione.

Il sistema dell'abbandono è una grave contravvenzione nel servizio pubblico, oltrechè una offesa alla gerarchia.

Per queste considerazioni, la Commissione non ebbe difficoltà di mantenere la lettera *b*, non credendo di venire in contraddizione colla proposta soppressione dell'art. 66 già votata, che accordava pensione a chi si dimette senza aver diritto a chiedere il collocamento a riposo.

Ciò nondimeno, è bene attendiamo a sentire quello che ne pensa il signor ministro; perchè, siccome versiamo in materia di sanzioni penali, non dirò la Commissione, ma certo il relatore, non abbonderebbe in zelo nel moltiplicarle.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. La mia osservazione muove dal desiderio d'evitare una contraddizione fra due articoli; e non avrei difficoltà ad approvare la lettera *b* di questo articolo, se fossero sopresse le parole « in seguito a dimissioni non ancora accettate », onde il paragrafo dovrebbe dire: « per abbandono dell'ufficio », senz'altro.

Per la dimissione si è già provveduto altrove.

Mi parrebbe che, limitando il paragrafo alle parole che ho detto, non si altererebbe l'economia della legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego il senatore Finali di riflettere che lasciar soltanto le parole: « per l'abbandono dell'ufficio » ed eliminare le altre « in seguito a dimissione non ancora accettata » non provvederebbe al caso. L'abbandono dell'ufficio ha per conseguenza la perdita dell'impiego.

Qui invece si contempla un'altro caso: quando si abbandona l'ufficio in seguito a dimissioni non ancora accettate. L'abbandono puro e semplice è tal fatto che è colpito senza bisogno d'altro. Io prego l'onorevole Finali di non insistere.

Per me l'impiegato che abbandona l'ufficio

prima di esserne dispensato, è come il soldato che abbandona il suo posto prima di esserne rilevato, ed è giusto che questo impiegato abbia una punizione.

Del resto creda il mio amico senatore Finali che basta mantenere questa disposizione per non aver mai occasione di applicarla.

Se l'impiegato sa che l'abbandono dell'ufficio non gli costa nulla, allora si può andare incontro a degli inconvenienti gravi; ma se l'impiegato sa che per tale mancanza perde il diritto alla pensione, ritenga che allora l'inconveniente non si avrà a lamentare.

Per questa ragione prego il senatore Finali a non insistere.

Senatore FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI. Il dissenso fra me e l'onorevole ministro deriva da un equivoco o mio o suo; perchè nella sostanza noi andiamo d'accordo.

Egli dice: « l'impiegato che abbandona arbitrariamente l'ufficio, deve avere il ritegno della perdita del diritto a pensione ». Ma è appunto il contrario di questo che io voglio evitare; perchè l'articolo che segue stabilisce, che l'impiegato il quale per avere abbandonato l'ufficio viene revocato, conserva il diritto a pensione.

È questo che io non voglio, nè vuole l'onorevole ministro; onde ben posso replicare rispettosamente ad esso, che egli ed io andiamo perfettamente d'accordo nelle idee.

Senatore MAJORANA-CALATABINO, *relatore*. Do parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole senatore Finali, mi è parso, non abbia posto attenzione alle ipotesi da me accennate. Se si tratta d'impiegati che abbiano diritto per lo meno ad indennità, io lo capisco, ed ho detto che la sanzione della lettera *b*, in generale non accresce le guarentigie e le armi che ha in mano il Governo. In tal caso il Governo non deve fare altro che accettare le dimissioni dell'impiegato, ancorchè abbia abbandonato il servizio, lasciandolo privo dell'indennità, o della pensione. Ciò costituisce, ripeto, nella generalità dei casi, una penitenza maggiore di quanto possa essere la revocazione che pure dà diritto a pensione.

Ma, non in tutti i casi di dimissione, l'impiegato ha diritto ossia possibilità di conseguire, se non pensione, almeno indennità. E questi sono i casi più numerosi; perchè quelli che, invece di sollecitare e attendere il collocamento a riposo, si affrettano a dimettersi, lo fanno, per lo più, sapendo che nulla guadagnerebbero dalla loro posizione di riposo. Costoro perciò di regola, sono quelli che possono entrare nella sanzione della lettera *b*. Il vecchio impiegato chiede o aspetta il riposo; è l'impiegato novellino, è chi sa che, durando nell'ufficio pubblico, non avrebbe, per lunghi anni almeno, da aspettarsi (allorquando per atto del Ministero gli venisse la dimissione o la revocazione) ad aver niente.

Ma, si obietta, a che cosa serve la lettera *b*? Essa tiene armato il Governo, contro coloro i quali abbandonano l'ufficio, prima ancora di essere disimpegnati dall'obbligo di occuparlo. Quando sono disimpegnati da tale obbligo? Quando le dimissioni sono accettate e notificate.

Il Governo vuole pertanto una sanzione in sua mano. Egli dice: Io avverto tutti coloro che si dimettono, abbiano o no diritto a pensione, che io li revocherò, ed applicherò contro di essi una pena, che toglie al Governo stesso, di certo almeno gli vincola, la potestà del richiamo al servizio.

Difatti, altra cosa è il richiamare chi volontariamente si dimise, altra cosa è il richiamare chi fu revocato. Nel primo caso, il ministro è arbitro assoluto, e non gli occorre parere o consiglio; nel secondo, occorre (è l'ultimo articolo del cap. VI di questa legge che lo dice) uniforme parere del Consiglio di disciplina, occorre ancora che sieno riconosciuti inesistenti od erronei gli addebiti che diedero motivo alla punizione.

Aggiungerò che, in vista della gravità della pena della revocazione e dei suoi effetti, non è escluso il caso che al Governo possa convenire di gettare in faccia del contravventore al proprio dovere, non che l'indennità, anche la pensione, pur di venire ad un atto rigidissimo che lascia un marchio sul volto dell'impiegato medesimo, e un danno non riparabile per l'avvenire. A me pare quindi, che, non solo debba stare la lettera *b*, ma che la si deve anche lasciare come è formulata; chè l'eliminazione delle sue ultime

parole altererebbe sostanzialmente l'ufficio dell'alinea stesso.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego il mio amico Finali di riflettere che la perdita della pensione non avviene per effetto della revocazione, bensì per conseguenza dell'abbandono dell'ufficio prima che la revocazione sia pronunciata; prima che la dimissione sia accettata.

Dunque non vi è punto contraddizione tra la lettera *b* e le disposizioni dell'art. 95; perchè le disposizioni dell'art. 95 contemplano il caso di revocazione pura e semplice. Ma con la lettera *b* si contempla un altro caso, cioè se l'impiegato abbandona l'ufficio prima; il che significa una cosa alquanto diversa da quella per la quale fu pronunciata la revocazione; in questo caso l'impiegato perde il diritto. Quindi può stare tanto l'una che l'altra cosa.

PRESIDENTE. Insiste, on. Finali, nella sua proposta?

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

Senatore FINALI. Dopo questa dichiarazione fatta dall'onor. ministro, e che confido sia per avere applicazione del magistrato, non ho ragione di insistere in alcun emendamento alla lettera *b*. Difatti quella dichiarazione escluderebbe, che il revocato, dopo essersi dimesso, possa avere diritto alla pensione.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi proposte pongo ai voti l'art. 86 nel testo che ho letto.

(Approvato).

Art. 87.

La revocazione dallo impiego è pronunciata rispettivamente con decreto reale o ministeriale, in seguito a conforme parere del Consiglio di disciplina.

La revocazione fa cessare l'impiegato dal servizio, salvo il diritto alla pensione, che può spettargli a termini di legge, e gli fa perdere il grado.

(Approvato).

Art. 88.

S' incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito; o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

b) per l'accettazione di qualsiasi compenso, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dallo impiegato stesso per ragione di ufficio;

c) per violazione dolosa dei segreti di ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 89.

S' incorre inoltre nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero, per delitto di furto, falsità, appropriazione indebita, peculato, corruzione, o altro che costituisca mancanza contro l'onore;

b) per qualsiasi condanna che porti con sé la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 90.

La destituzione è pronunciata rispettivamente per decreto reale o ministeriale, in seguito a conforme parere del Consiglio di disciplina.

La destituzione fa cessare l'impiegato da ogni servizio e funzione, e gli fa perdere il grado e il diritto a qualsiasi pensione o indennità.

(Approvato).

Art. 91.

I pareri delle Commissioni amministrative e dei Consigli di disciplina, e i decreti, contenenti punizioni disciplinari, devono essere motivati.

Di ciascun decreto sarà comunicata copia autentica allo interessato.

(Approvato).

Art. 92.

L'impiegato revocato o destituito non può essere più riammesso in servizio, tranne che, dopo uniforme parere del Consiglio di disciplina presso il Ministero da cui dipende, siano riconosciuti insussistenti od erronei gli addebiti che diedero motivo alla punizione.

In tal caso la sua anzianità sarà computata secondo il disposto dell'art. 71.

(Approvato).

Tutta la numerazione va mutata perchè vi sono articoli aggiunti e soppressioni, questo sarà un lavoro di revisione di cui pregheremo la Commissione.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 93.

Ferma restando anche nei rapporti della presente legge la competenza della sezione quarta del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, N. 6166, spetta alla sezione medesima di decidere, pronunziando anche in merito:

1° Quando trattasi di ricorsi per qualsiasi contestazione relativa all'anzianità e graduatoria degl'impiegati ed ai provvedimenti amministrativi portanti assimilazioni di ruolo e di grado;

2° Quando, a seguito di provvedimento disciplinare, fu pronunciata la destituzione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Finali, poichè vedo che qui si potrebbe incamminare una discussione che non sarebbe breve, e poichè il signor ministro è chiamato nell'altro ramo del Parlamento, e considerata l'ora tarda, proporrei di rimandare la discussione a domani.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI, *ministro della pubblica istruzione*. Io proporrei al Senato di invertire l'ordine del giorno, e mettere, subito dopo ultimata la discussione di questo progetto di legge, quella del disegno di legge intorno ai provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che, esaurita la legge in corso, si metta in discussione il progetto di legge relativo ai provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma, del quale sarà questa sera distribuita la relazione.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quindi domani, alle 2, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degl'impiegati civili;

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma (*disposizioni penali*);

Tumulazione della salma di Ubadino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Avanzamento nel regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazione alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti d'istruzione secondaria classica.

La seduta è sciolta (ore 6).